

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 448/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 450/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2698/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio** .... 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro <sup>(1)</sup>** ..... 53
- Regolamento (CE) n. 453/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie ..... 59
- Regolamento (CE) n. 454/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera ..... 61
- Regolamento (CE) n. 455/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 63
- Regolamento (CE) n. 456/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 65

Prezzo: 19,50 EUR

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

**Consiglio**

2000/169/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2000, che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea** ..... 67

**Commissione**

2000/170/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 367]** ..... 68

2000/171/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2000, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Austria <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 375]** ..... 70

2000/172/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2000, recante modifica della decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 377]** ..... 71

2000/173/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2000, recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 378]** ..... 74

2000/174/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per l'azienda «Sources de la Fabrique» <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 379]** ..... 77

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/175/PESC:

- \* **Azione comune del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)** ..... 78

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 448/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	51,3
	624	219,5
	999	135,4
0707 00 05	052	116,8
	068	75,8
	628	159,4
	999	117,3
0709 10 00	220	203,6
0709 90 70	999	203,6
	052	116,7
	204	37,7
	628	127,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	94,1
	052	45,8
	204	36,6
	212	38,7
	624	56,4
0805 20 10	999	44,4
	052	50,8
	204	66,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	58,8
	052	46,4
	204	49,5
	220	74,4
	600	74,4
	624	63,5
0805 30 10	999	61,6
	052	51,2
	600	83,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	67,2
	039	114,7
	060	49,0
	388	149,3
	400	90,0
	404	85,6
	528	101,7
	720	116,9
	999	101,0
	0808 20 50	388
400		108,4
512		94,8
528		90,8
720		64,3
999		91,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 449/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2000**

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

**1.1. Apertura**

- (1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato con un avviso (in appresso «avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> l'inizio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Jugoslavia (in appresso «Jugoslavia»), del Giappone, della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina»), della Repubblica di Corea (in appresso «Corea») e della Thailandia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nell'aprile 1999 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea (in appresso «il denunciante») per conto dei produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di accessori per tubi di ghisa malleabile. La denuncia conteneva elementi provanti che il prodotto in questione era oggetto di dumping e che tale dumping determinava un pregiudizio grave. Detti elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/rivenditori notoriamente interessati nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante. È stata data la possibilità alle parti interessate di presentare le osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Una serie di produttori esportatori dei paesi in questione come pure produttori, utilizzatori e importatori/rivenditori della Comunità hanno presentato osservazioni

scritte. È stata data la possibilità di essere sentite a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il suddetto termine e che hanno dimostrato di avere particolari ragioni per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Essa ha ricevuto risposte da sei produttori comunitari, da undici produttori esportatori dei paesi in questione e dagli importatori comunitari ad essi connessi. Sono state ricevute risposte anche da 17 importatori/rivenditori comunitari indipendenti e da due utilizzatori.

Sono state effettuate visite di accertamento presso le seguenti imprese:

**a) Produttori comunitari**

- Georg Fischer GmbH, Austria
- R. Woeste Co GmbH & Co KG, Germania
- Ferriere e. Fonderie Di Dongo SpA, Italia
- Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italia
- Accesorios de Tuberia, SA, Spagna
- Crane Fluid System, Regno Unito

**b) Importatori comunitari indipendenti**

- SIRE SA, Francia
- Sofreco, Francia
- Hage Fittings GmbH & Co KG, Germania
- Hermann Schmidt, Germania
- Intersantherm, Warenhandelsgesellschaft mbH, Germania
- «Invest» Import und Export GmbH, Germania
- Euraccordi, Italia
- GT Comis SpA, Italia
- Jannone Arm SpA, Italia
- Jannone SpA, Italia
- OML SRL, Italia
- Gill & Russell Ltd, Regno Unito
- T. Hackett & Sons Ltd, Regno Unito

**c) Utilizzatori**

- Società Italiana per il Gas, Italia
- Transco BG plc, Regno Unito

**d) Produttori esportatori**

- Brasile
- Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.

- Repubblica ceca
    - Moravské Zelezárny as, Olomouc e la sua impresa collegata di vendite nazionali Moze Prodej sro, Olomouc
  - Giappone
    - Hitachi Metals Ltd, Tokyo
  - Corea
    - Yeong Hwa Metal Co. Ltd, Kyongnam
  - Thailandia
    - BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd, Samutsakorn
    - Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn
    - Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok
  - Cina (verifica dello status di economia di mercato)
    - Jianzhong Malleable Iron Factory, Hebei
    - Jinan Meide Casting Co. Ltd, Jinan
- (6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999 (in appresso «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze nel contesto dell'analisi del pregiudizio riguarda il periodo dal 1° gennaio 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso «periodo di esame del pregiudizio» o «PEP»).

## 1.2. Osservazioni ricevute in merito alla denuncia

- (7) È stato chiesto da più parti per quale motivo la Bulgaria non fosse stata inclusa nell'inchiesta come uno dei paesi esportatori ed è stato considerato discriminatorio avviare un procedimento nei confronti degli altri otto paesi in questione escludendo la Bulgaria.
- (8) La situazione della Bulgaria è stata esaminata nell'ambito dell'analisi della denuncia preliminare all'apertura del procedimento. Il denunciante ha fornito prove del valore normale e del prezzo all'esportazione dei prodotti bulgari come ha fatto per i prodotti degli altri paesi oggetto della denuncia (prezzari, dati Eurostat). In base a tali elementi non è parso che sussistessero pratiche di dumping e, di conseguenza, non è stata avviata un'inchiesta sulla Bulgaria.

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (9) Il prodotto in esame, descritto nell'avviso di apertura, consiste in accessori per tubi di ghisa malleabile.
- (10) L'inchiesta ha rivelato che esistono tipi diversi di accessori per tubi di ghisa malleabile, quali ad esempio accessori filettati, scanalati, a terminazione liscia e flangiati/saldati. Tutti questi tipi rientrano nel codice NC 7307 19 10. A proposito di questi diversi tipi si è

constatato che gli accessori filettati hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse da quelle degli altri accessori, soprattutto per quanto riguarda il loro sistema di allacciamento. Infatti, gli accessori del primo tipo si allacciano per avvitarlo, mentre quelli di altro tipo possono essere allacciati solo ricorrendo a tecnologie diverse quali la saldatura o l'accoppiamento.

- (11) Dall'inchiesta è emerso anche che i produttori dei paesi esportatori in questione vendono sul mercato comunitario esclusivamente accessori filettati e che gli altri tipi di accessori non sono prodotti o non sono venduti dalle parti interessate. Vista la differenza tra accessori di ghisa malleabile filettati e non filettati e visto che solo gli accessori filettati sono esportati nella Comunità dai paesi in questione, si conclude che il prodotto oggetto del presente procedimento consiste solo in accessori filettati per tubi di ghisa malleabile (in appresso «accessori di ghisa malleabile» o «prodotto in esame»). Tali accessori rispondono ai requisiti specificati nelle norme internazionali cui si fa riferimento nella denuncia (ossia, EN 10.242, ISO-49 e ANSI) <sup>(1)</sup> e sono attualmente classificabili al codice NC ex 7307 19 10.
- (12) Questo prodotto è fabbricato in varie versioni a seconda, ad esempio, delle dimensioni, della forma, della finitura superficiale e della qualità della ghisa utilizzata. Nonostante le differenze, tutte queste versioni presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono impiegate per gli stessi usi. Esse sono perciò considerate come un unico prodotto.

### 2.2. Prodotto simile

- (13) La Commissione ha constatato che gli accessori di ghisa malleabile prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario sono prodotti simili a quelli prodotti nei paesi terzi in questione ed esportati nella Comunità, dal momento che non vi sono differenze nelle caratteristiche e negli impieghi fondamentali dei vari tipi di questi accessori. Anche gli accessori di ghisa malleabile venduti sul mercato interno dei paesi esportatori e quelli esportati nella Comunità sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso il «regolamento di base»). Si è constatato anche che gli accessori di ghisa malleabile esportati nella Comunità dalla Cina e quelli venduti sul mercato interno della Thailandia, che è servita da paese analogo, sono simili.

#### 2.2.1. Accessori di ghisa a cuore bianco o a cuore nero

- (14) A questo proposito alcune delle parti hanno sostenuto che gli accessori di ghisa malleabile fabbricati e venduti dai produttori comunitari non potevano essere considerati comparabili a quelli prodotti ed esportati nella Comunità da alcuni dei paesi esportatori in questione, poiché la ghisa utilizzata per quelli comunitari è, in genere, a cuore bianco, mentre quella utilizzata per gli accessori esportati è a cuore nero.

<sup>(1)</sup> Si noti che queste norme si applicano solo agli accessori filettati per tubi di ghisa.

(15) L'inchiesta ha dimostrato provvisoriamente che gli accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero, in quanto presentano caratteristiche fisiche molto simili e hanno gli stessi usi finali, sono in generale interscambiabili. Ciò è stato confermato dal fatto che gli utilizzatori del prodotto in esame, quali imprese di distribuzione del gas e d'installazione di apparecchi a gas, non distinguono tra accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero. Inoltre, gli accessori di entrambi i tipi rispondono alla norma europea EN 10242 e alla norma internazionale ISO 49, che stabiliscono il design e le funzioni degli accessori di ghisa malleabile oggetto dell'inchiesta. Per quanto riguarda in particolare il tenore di carbonio della materia di base, sono ammesse sia la ghisa a cuore bianco che quella a cuore nero.

(16) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che gli accessori di ghisa malleabile a cuore bianco fabbricati e venduti da una parte dei produttori comunitari sono considerati simili agli accessori di ghisa malleabile a cuore nero prodotti ed esportati nella Comunità dai paesi esportatori in questione.

#### 2.2.2. Particolarità delle esportazioni coreane

(17) I produttori esportatori coreani hanno sostenuto che i loro prodotti non rientrano nel prodotto in esame in quanto presentano determinate peculiarità tecniche. Gli accessori di ghisa malleabile fabbricati in Corea hanno infatti filetti esterni ed interni conici, mentre gli altri accessori di ghisa malleabile importati hanno filetti esterni conici e filetti interni paralleli.

(18) L'inchiesta ha dimostrato però che, a parte questa particolarità tecnica, gli accessori di ghisa malleabile coreani presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche degli altri accessori importati. Dall'inchiesta è emerso inoltre che gli accessori di ghisa malleabile coreani hanno un uso analogo a quelli importati dagli altri paesi in questione. In uno Stato membro nel quale entrambi sono utilizzati, si è constatato che i due tipi sono interscambiabili. Gli utilizzatori possono infatti passare da un tipo all'altro e lo fanno effettivamente; ed è soprattutto per tradizione che il mercato di tale Stato membro preferisce ancora il tipo con filetti conici sia esterni che interni. Inoltre, entrambi i tipi rientrano nella stessa norma europea, la già menzionata EN 10242, che stabilisce il design e la funzione degli accessori di ghisa malleabile destinati al collegamento di elementi filettati conformemente alla ISO 7-1, dimensioni da 1/8 a 6.

(19) In base a queste considerazioni si conclude, pertanto, provvisoriamente che gli accessori di ghisa malleabile fabbricati dai produttori esportatori coreani ed esportati sul mercato comunitario sono simili e paragonabili ad altri accessori di ghisa malleabile importati.

### 3. DUMPING

#### A. PAESI A ECONOMIA DI MERCATO

##### 3.1. Metodologia generale

###### 3.1.1. Valore normale

(20) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha verificato prima, per ciascun produttore esportatore, se il totale delle vendite di accessori di ghisa malleabile sul mercato interno era rappresentativo rispetto al totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite di un produttore esportatore sul mercato interno del proprio paese sono considerate rappresentative se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle sue vendite del prodotto alla Comunità.

(21) La Commissione ha individuato in seguito i tipi di accessori di ghisa malleabile venduti sul mercato interno dalle imprese aventi una quota di mercato nazionale rappresentativa che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nella Comunità. Sono stati considerati comparabili in genere i tipi aventi le stesse dimensioni, la stessa forma, la stessa finitura superficiale e la stessa qualità di ghisa.

(22) Per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori sul mercato nazionale e ritenuto direttamente comparabile ai tipi venduti all'esportazione nella Comunità, è stato verificato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite nazionali di un tipo particolare di accessori di ghisa malleabile sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il loro volume totale rappresentava nel periodo dell'inchiesta almeno il 5 % del volume delle vendite di accessori di ghisa malleabile di tipo comparabile alla Comunità.

(23) È stato esaminato anche se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione a clienti indipendenti. Quando il volume delle vendite degli accessori di ghisa malleabile a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (in appresso anche «vendite remunerative») rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e il prezzo medio ponderato di tale prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative degli accessori di ghisa malleabile rappresentava meno dell'80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente per le vendite remunerative.

- (24) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di accessori di ghisa malleabile era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente e che in tali circostanze non era possibile calcolare il valore normale in base al prezzo sul mercato interno.
- (25) Quando non era possibile utilizzare i prezzi di un tipo di prodotto applicati sul mercato interno, è stato deciso di utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati per altri tipi di prodotto simili o applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno. Data la varietà dei tipi di prodotto e dei fattori (quali controllo della qualità, qualità del materiale utilizzato, peso ecc.) aventi un'incidenza su di essi, utilizzare i prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno avrebbe richiesto, nel caso in questione, numerosi adeguamenti, da stabilire in gran parte in base a stime. Si è ritenuto pertanto che il valore costruito per ciascun produttore esportatore costituisca una base più appropriata per stabilire il valore normale.
- (26) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente corretti, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dai produttori esportatori interessati sul mercato interno e i profitti da essi realizzati costituissero dati attendibili.
- (27) Le spese generali, amministrative e di vendita effettive sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle sue esportazioni nella Comunità. Il margine di profitto sul mercato interno è stato determinato in base alle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato nazionale, quando tali vendite a clienti indipendenti a prezzi pari o superiori ai costi di produzione rappresentavano almeno il 10 % del volume totale delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno da parte della società interessata. Se tale criterio non era soddisfatto, si è fatto ricorso alla media ponderata dei margini di profitto delle altre società che, nel corso di normali operazioni commerciali, avevano effettuato vendite sufficienti nel paese in questione.

### 3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (28) Ogniquale volta le vendite all'esportazione di accessori di ghisa malleabile erano effettuate verso acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione.
- (29) Quando le vendite all'esportazione erano effettuate verso importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la

prima volta ad un acquirente indipendente. In tali circostanze, sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile. In base alle informazioni ottenute dagli importatori indipendenti che hanno cooperato, il margine di profitto è stato stabilito al 7 %.

### 3.1.3. Confronto

- (30) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

### 3.1.4. Margini di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

- (31) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni di tale prodotto.

### 3.1.5. Margine di dumping residuo

- (32) Il margine di dumping residuo è stato fissato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (33) Per quanto riguarda i paesi che hanno fornito informazioni corrispondenti a quelle di Eurostat, nei quali cioè si poteva ritenere che non vi fossero produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping superiore tra le società che hanno cooperato, per garantire l'efficacia delle misure.
- (34) Per i paesi che hanno cooperato scarsamente, sono stati utilizzati i dati forniti dalla società con il margine di dumping superiore tra quelle che hanno cooperato. Il margine di dumping residuo è stato determinato in base alla media ponderata dei margini di dumping dei tipi di prodotto esportati in quantità rappresentative. Questo metodo è stato ritenuto necessario anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione e perché non vi erano prove di società che non avevano cooperato che praticassero un dumping più limitato.

## 3.2. Brasile

- (35) Una società ha risposto al questionario inviato ai produttori esportatori e una società della Comunità collegata alla precedente ha risposto al questionario inviato agli importatori collegati.

### 3.2.1. Valore normale

- (36) Per determinare il valore normale dei prodotti originari del Brasile, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.1.

- (37) Nella risposta al questionario la società ha ripartito le spese generali, amministrative e di vendita su ciascuno dei tipi di prodotto in esame in base ai costi di fabbricazione delle unità vendute sul mercato interno, sebbene tale sistema non fosse utilizzato all'interno della società per la ripartizione dei costi. Si è ritenuto necessario pertanto cambiare il metodo di ripartizione e distribuire i suddetti costi in base al fatturato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.
- (45) Il produttore esportatore ha chiesto adeguamenti del valore normale e del prezzo all'esportazione per le spese di promozione e pubblicità. Non è stato possibile determinare con ragionevole precisione, durante gli accertamenti, se gli importi delle spese erano esatti. Inoltre, la società non ha dimostrato che tali spese abbiano inciso sulla comparabilità dei prezzi. La Commissione ha deciso pertanto di non procedere ad alcun adeguamento per la promozione e la pubblicità.

- (38) Per circa la metà dei tipi del prodotto in esame venduti per l'esportazione nella Comunità, i valori normali sono stati stabiliti in base ai prezzi di vendita sul mercato interno di tipi di prodotto simili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.
- (46) La società in questione ha chiesto un adeguamento del valore normale anche per differenze nei costi di manutenzione delle scorte. Si è riscontrato tuttavia che o le riserve per le vendite nazionali non erano distinguibili da quelle per le vendite all'esportazione, oppure i periodi di stoccaggio dei prodotti destinati al mercato nazionale e di quelli per il mercato comunitario erano ampiamente gli stessi se non addirittura identici. Inoltre, il produttore esportatore non ha potuto dimostrare che la presunta differenza incideva sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, l'adeguamento non è stato concesso.
- (39) Per tutti gli altri tipi del prodotto in esame venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Sono stati utilizzati i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti determinati per il produttore esportatore in questione.

### 3.2.2. Prezzo all'esportazione

- (40) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari del Brasile, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2.
- (47) È stato invocato un adeguamento dei prezzi di vendita sul mercato interno per il rimborso di talune imposte indirette. La richiesta è stata calcolata su base errata ed è stata ampiamente esagerata. L'adeguamento è stato pertanto ridotto provvisoriamente al 50 % dell'importo richiesto. La Commissione indagherà ulteriormente su questo aspetto per stabilire l'ammontare delle imposte indirette realmente rimborsato sulle vendite all'esportazione nella Comunità e percepite invece sul prodotto in esame consumato in Brasile.
- (41) Esportazioni sono state effettuate verso imprese sia collegate che indipendenti. La Commissione ha escluso dal calcolo del dumping le vendite effettuate nella Comunità tramite la società comunitaria collegata con il produttore esportatore brasiliano, poiché rappresentano una quota trascurabile dei quantitativi esportati da tale produttore che non avrebbe inciso significativamente sulle risultanze.
- (48) Poiché il produttore esportatore aveva utilizzato tassi di cambio non collegati alla data di vendita, la Commissione ha ricalcolato il prezzo all'esportazione utilizzando i tassi di cambio applicabili alla data di fatturazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.
- (42) Tutte le altre esportazioni sono state effettuate verso importatori indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, facendo riferimento ai prezzi realmente pagati o pagabili.
- (49) Gli adeguamenti apportati al valore normale calcolato in base alle vendite sul mercato interno sono stati applicati anche al valore normale calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

### 3.2.4. Margine di dumping

- (43) Sono stati effettuati adeguamenti, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per differenze inerenti a imposte indirette, stadio commerciale, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e di carico e costi secondari, credito, commissioni e costi postvendita.
- (50) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascuno dei tipi di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame.
- (44) Il produttore esportatore in questione ha chiesto un adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione per differenze nei costi d'imballaggio. Poiché però la società non ha presentato alcuna prova di tale differenza, la Commissione non ha concesso l'adeguamento richiesto.
- (51) Il confronto ha rivelato l'esistenza di dumping nelle esportazioni del produttore esportatore che ha cooperato. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria è:

Indústria de Fundação Tupy Ltda: 26,1 %.

- (52) Poiché la cooperazione è stata elevata, il margine di dumping residuo provvisorio è stato fissato allo stesso livello di quello della società che ha cooperato, ossia al 26,1 %.

### 3.3. Repubblica ceca

- (53) Una società ha risposto al questionario inviato ai produttori esportatori. Nella risposta erano contenuti anche dati sulle vendite effettuate da un'impresa collegata sul mercato interno. Anche un'impresa comunitaria collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario destinato agli importatori collegati.

#### 3.3.1. Valore normale

- (54) Per determinare il valore normale dei prodotti originari della Repubblica ceca, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.1.
- (55) Le spese generali, amministrative e di vendita che il produttore esportatore ha indicato di aver sostenuto per le vendite sul mercato interno contenevano importi non attinenti al prodotto in esame o non si riferivano al periodo dell'inchiesta. Tali spese sono state pertanto corrette di conseguenza.
- (56) Le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'impresa collegata sul mercato interno erano ripartite in un modo tale che il risultato non rispecchiava logicamente i costi connessi alla vendita del prodotto in esame. La Commissione ha proceduto pertanto ad una nuova ripartizione di tali spese in base alle diverse categorie di prodotto vendute.
- (57) Nel calcolare i costi di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno il totale delle spese generali, amministrative e di vendita, corretto come indicato sopra, è stato ripartito, in mancanza di un metodo applicato tradizionalmente, tra ciascun tipo di prodotto in funzione del fatturato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (58) Per circa la metà dei tipi di prodotto venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno di tipi simili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (59) Per tutti gli altri tipi di prodotto venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Sono stati utilizzati i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti determinati per il produttore esportatore in questione.
- (60) Il produttore esportatore ceco in questione, che ha cooperato all'inchiesta, aveva classificato una serie di tipi di prodotto esportati come identici indicando costi di fabbricazione unici per tutti i tipi. L'inchiesta svolta dalla Commissione ha rivelato invece che questi tipi di

prodotto erano in realtà diversi e avevano determinato costi di fabbricazione diversi. Per calcolare il valore normale secondo il metodo suesposto sono stati utilizzati i costi di produzione effettivi, diversi a seconda dei tipi di prodotto.

#### 3.3.2. Prezzo all'esportazione

- (61) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Repubblica ceca, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2.
- (62) Esportazioni sono state effettuate verso imprese sia collegate che indipendenti. La Commissione ha escluso dal calcolo del dumping le vendite alla Comunità effettuate tramite l'importatore comunitario collegato con il produttore esportatore ceco, poiché rappresentavano una quota trascurabile dei quantitativi esportati da tale produttore, che non avrebbe inciso significativamente sulle risultanze.
- (63) Tutte le altre esportazioni sono state effettuate verso importatori indipendenti della Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, facendo riferimento ai prezzi realmente pagati o pagabili.

#### 3.3.3. Confronto

- (64) Sono stati effettuati adeguamenti, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per differenze inerenti allo stadio commerciale, ai trasporti, al credito e alle commissioni.
- (65) Il produttore esportatore e l'impresa collegata per le vendite sul mercato interno hanno chiesto una riduzione del valore normale per tener conto di un ipotetico sconto supplementare sulla quantità che veniva concessa sul mercato interno qualora fossero venduti ad acquirenti nazionali quantitativi analoghi a quelli venduti ad acquirenti della Comunità. Va notato che la Commissione ha già tenuto conto delle differenze nei quantitativi venduti, deducendo dai prezzi di vendita gli sconti e le riduzioni concessi per tali differenze che siano state opportunamente quantificate e che fossero direttamente legate alle vendite in questione.
- (66) Poiché il produttore esportatore aveva utilizzato tassi di cambio non collegati alla data di vendita, la Commissione ha ricalcolato il fatturato di ciascuna vendita all'esportazione utilizzando i tassi di cambio applicabili alla data di fatturazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.
- (67) Gli adeguamenti apportati al valore normale calcolato in base alle vendite sul mercato interno sono stati applicati anche al valore normale calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

### 3.3.4. Margine di dumping

- (68) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascuno dei tipi di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame.
- (69) Il confronto ha rivelato l'esistenza di dumping nelle esportazioni del produttore esportatore che ha cooperato. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria è:
- Moravské Zelezárny a.s.: 28,4 %.
- (70) Poiché la cooperazione è stata elevata, il margine di dumping residuo provvisorio è stato fissato allo stesso livello di quello della società che ha cooperato, ossia al 28,4 %.

## 3.4. Giappone

- (71) Una società ha risposto al questionario inviato ai produttori esportatori e un'impresa comunitaria collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario destinato agli importatori collegati.

### 3.4.1. Valore normale

- (72) Per determinare il valore normale dei prodotti originari del Giappone, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.1, ad eccezione dei casi in cui sono state utilizzate le informazioni disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (73) Poiché la società in questione non ha indicato i costi di produzione di taluni tipi di prodotto e al fine di non premiare la non cooperazione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha applicato a questi tipi di prodotto il margine di dumping dei tipi di prodotto oggetto del dumping maggiore per i quali erano disponibili vendite rappresentative.
- (74) Per alcuni dei restanti tipi di prodotto il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno di tipi simili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (75) Per tutti gli altri tipi di prodotto in esame venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, ossia aggiungendo ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati le spese generali, amministrative e di vendita della società e il margine di profitto realizzato sul mercato interno, determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

### 3.4.2. Prezzo all'esportazione

- (76) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari del Giappone, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2.

- (77) Gran parte delle vendite per l'esportazione nella Comunità sono state effettuate tramite un importatore comunitario collegato. In questo caso la Commissione ha dovuto costruire il prezzo all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi applicati nelle restanti operazioni di esportazione sono stati determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8.

### 3.4.3. Confronto

- (78) La società ha chiesto adeguamenti per differenze nei costi di trasporto e nello stadio commerciale. Tuttavia, poiché la società non ha fornito spiegazioni né elementi di prova affidabili durante gli accertamenti effettuati sul posto e non è stata individuata una giustificazione per tali adeguamenti nella risposta al questionario, i servizi della Commissione non hanno potuto concederli.

### 3.4.4. Margine di dumping

- (79) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il confronto è stato fatto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.
- (80) Il confronto ha rivelato l'esistenza di dumping nelle esportazioni del produttore esportatore che ha cooperato. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria è:
- Hitachi Metals Ltd: 17,6 %.
- (81) Per determinare il margine di dumping residuo provvisorio per il Giappone è stato applicato il metodo illustrato sopra al punto 3.1.5 per quanto riguarda i paesi che hanno dimostrato scarsa disponibilità a collaborare. Su questa base il margine di dumping residuo è stato fissato a 28,3 %.

## 3.5. Corea

- (82) Una società ha risposto al questionario inviato ai produttori esportatori.

### 3.5.1. Valore normale

- (83) Per determinare il valore normale dei prodotti originari della Repubblica di Corea, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.1.
- (84) Conformemente a tale metodologia è stato possibile, per circa un quarto dei tipi di prodotto in esame, stabilire il valore normale in base al prezzo di tipi di prodotto simili venduti sul mercato interno.
- (85) Per tutti gli altri tipi di prodotto venduti dalla società che ha cooperato all'inchiesta per essere esportati nella Comunità, il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(86) Sono stati perciò addizionati ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati le spese generali, amministrative e di vendita della società e il margine di profitto realizzato sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

#### 3.5.2. Prezzo all'esportazione

(87) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Corea, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2.

(88) Tutte le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario dalla società che ha cooperato sono avvenute con acquirenti indipendenti della Comunità. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

#### 3.5.3. Confronto

(89) Sono stati effettuati adeguamenti, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per differenze inerenti ai trasporti, alle assicurazioni, agli oneri di movimentazione, ai costi d'imballaggio e al credito.

(90) La società ha chiesto un adeguamento anche per i costi di credito relativi alle vendite sul mercato interno. Tali vendite sono state fatte però in base ad un sistema di conti aperti. In mancanza di elementi che provino che i costi di credito costituivano un fattore di cui si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi applicati, non hanno potuto essere concessi adeguamenti per i costi di credito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base.

(91) La società ha chiesto inoltre un adeguamento per tener conto di presunte differenze nello stadio commerciale: essa avrebbe sostenuto spese per le vendite sul mercato interno che non erano necessarie sul mercato dell'esportazione. Tuttavia, poiché le vendite su entrambi i mercati sono avvenute allo stesso stadio commerciale, cioè verso distributori, la richiesta è stata respinta. Nessun elemento era stato peraltro fornito per dimostrare che tale differenza nelle spese connesse alle vendite influiva sulla comparabilità dei prezzi.

#### 3.5.4. Margine di dumping

(92) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il confronto è stato fatto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

(93) Il confronto ha rivelato l'esistenza di dumping nelle esportazioni della società che ha cooperato. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria è:

Yeong Hwa Metal Co. Ltd: 11,8 %.

(94) Per determinare il margine di dumping residuo provvisorio per la Corea è stato applicato il metodo illustrato sopra al punto 3.1.5 per quanto riguarda i paesi che hanno dimostrato scarsa disponibilità a collaborare. Su questa base il margine di dumping residuo è stato fissato a 24,6 %.

#### 3.6. Thailandia

(95) Tre società hanno risposto al questionario inviato ai produttori esportatori.

(96) Riguardo ad una di queste società si è constatato che le informazioni fornite sul volume delle vendite e sui costi di produzione degli accessori di ghisa malleabile venduti sul mercato interno erano molto lacunose e non consentivano di giungere a risultanze sufficientemente precise o di calcolare su questa base il margine di dumping provvisorio. Si è deciso pertanto di utilizzare in parte i dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di un'alternativa più appropriata, sono stati utilizzati, ove possibile, i valori normali degli altri due produttori esportatori. Per le vendite all'esportazione per le quali non si disponeva di un valore normale si è applicato il margine dell'operazione oggetto del dumping maggiore, per non premiare l'omessa collaborazione.

##### 3.6.1. Valore normale

(97) Per determinare il valore normale dei prodotti originari della Thailandia, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.1, ad eccezione dei casi in cui, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, sono state utilizzate le informazioni disponibili per determinare il margine di dumping.

(98) Grazie al suddetto metodo è stato possibile in parte determinare il valore normale in base al prezzo di tipi di prodotto simili venduti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(99) Per tutti gli altri tipi di prodotto venduti per l'esportazione nella Comunità dalle due società che hanno cooperato all'inchiesta, per le quali è stato calcolato il dumping, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(100) A tal fine sono stati addizionati ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati le spese generali, amministrative e di vendita della società e il margine di profitto realizzato sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

##### 3.6.2. Prezzo all'esportazione

(101) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Thailandia, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2.

(102) Tutte le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario dalle due società sono avvenute con importatori indipendenti della Comunità. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

### 3.6.3. Confronto

(103) Sono stati effettuati adeguamenti, quando erano soddisfatte le condizioni richieste, per differenze inerenti ai trasporti, all'imballaggio, ai costi di credito e alle commissioni.

(104) Una delle società in questione ha chiesto un adeguamento per oneri d'importazione. Essa non ha però dimostrato l'esistenza di un nesso tra il dazio all'importazione pagato e le cosiddette misure di compensazione fiscale a favore degli esportatori. Di conseguenza, la richiesta di adeguamento è stata respinta.

(105) Una delle società in questione ha chiesto un adeguamento per differenze fisiche. La richiesta era in realtà articolata in tre punti: i) un adeguamento riguardante lo stadio commerciale, basato sul fatto che la comparabilità dei prezzi era compromessa da differenze nelle vendite OEM (Original Equipment Manufacturer); ii) un adeguamento per differenze fisiche nei manicotti (lisci, con cordone di saldatura o a nastro); iii) un adeguamento per differenze quantitative. Tuttavia, nessuna delle tre richieste era sufficientemente fondata. Durante gli accertamenti sul posto si è constatato che non venivano fatte distinzioni tra gli acquirenti, i manicotti o i quantitativi quando si trattava di decidere dei prezzi dei prodotti. Palesemente, nessuna delle tre presunte differenze incideva sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, poiché le differenze non erano provate, non è stato concesso alcun adeguamento in proposito.

(106) La stessa società ha chiesto un adeguamento per i costi di credito relativi alle vendite sul mercato interno effettuate in base ad un sistema di conti aperti, senza che sia stata però fornita alcuna prova di un accordo concluso tra fornitore e acquirente del prodotto al momento della vendita. La richiesta è stata respinta in quanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, un adeguamento può essere concesso unicamente per il numero di giorni concordato al momento della vendita, dato che solo i costi connessi a questo numero concordato di giorni possono essere ritenuti incidere sulla comparabilità dei prezzi.

(107) Una delle società in questione ha chiesto una detrazione per la conversione valutaria, in base alla presunta differenza nei tassi di cambio tra la data dell'ordine di vendita e la data di fatturazione effettiva. La richiesta è stata respinta poiché, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la presunta differenza nei tassi di cambio non è stata confermata dai dati raccolti durante gli accertamenti sul posto, durante il periodo dell'inchiesta non si sono verificate variazioni sensibili dei cambi e l'ordine di vendita non faceva

seguito alla conclusione di un contratto di vendita vincolante.

### 3.6.4. Margine di dumping

(108) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il confronto è stato fatto, per tutte le società, tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

(109) Il confronto ha rivelato l'esistenza di dumping nelle esportazioni di tutti i produttori che hanno cooperato pienamente con la Commissione. I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria sono:

(110) BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd, Samutsakorn: 25,8 %

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn: 12,4 %

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok: 25,8 %

(111) Per tutte le società che non hanno cooperato il margine di dumping residuo provvisorio è stato determinato in base a quello della società con il margine di dumping maggiore. Detto margine, espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria, è pari al 25,8 %.

## 3.7. Croazia e Jugoslavia

(112) Alla luce delle risultanze provvisorie indicanti che le quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame originarie della Croazia e della Jugoslavia sono quote minime, si è deciso provvisoriamente di non calcolare il margine di dumping per le importazioni da questi due paesi.

## B. PAESI AD ECONOMIA NON DI MERCATO

### 3.8. Cina

#### 3.8.1. Analisi dello status di economia di mercato

(113) Tre società cinesi hanno chiesto che venisse loro riconosciuto lo status di economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(114) La richiesta di una delle società è stata respinta in base alla dichiarazione contenuta nella domanda, secondo la quale i conti della società non sono soggetti a revisione contabile. Tale società non soddisfaceva pertanto alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere ad accertamenti sul posto.

(115) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato tutti i dati forniti nelle domande di riconoscimento dello status di economia di mercato sul posto, nelle sedi delle due restanti società.

- (116) Riguardo ad una delle società si è constatata una significativa interferenza statale in forma di agevolazioni fiscali e fissazione dei salari dei dipendenti. Si è verificato inoltre che non esisteva un insieme chiaro di registrazioni contabili fondamentali e che i costi di produzione e la situazione finanziaria della società erano soggetti a notevoli distorsioni.
- (117) Riguardo all'altra società la Commissione ha constatato che i conti non erano esaminati da revisori indipendenti e che i metodi contabili non erano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità.
- (118) Ne consegue che le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non erano soddisfatte da nessuna delle altre due società che avevano chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato. Tutte e tre le società sono state informate che le loro domande erano respinte.

### 3.8.2. Scelta del paese analogo

- (119) In mancanza di una società cui potesse essere riconosciuto lo status di economia di mercato, è stato necessario confrontare i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori cinesi con un valore normale stabilito per un paese ad economia di mercato appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (120) Il denunciante aveva proposto la Polonia, che era stata indicata anche dalla Commissione nell'avviso di apertura. Si è trovato un produttore polacco che ha cooperato rispondendo al questionario. La risposta è stata però ritenuta lacunosa sotto vari aspetti fondamentali, in particolare riguardo alle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione. La Commissione non ha perciò ritenuto appropriato utilizzare la Polonia come paese analogo ai fini della presente inchiesta.
- (121) Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione, nessun altro produttore di un paese non interessato dal presente procedimento si è mostrato disposto a cooperare. In questa situazione, la Commissione non aveva altra scelta che adottare come paese analogo uno dei paesi oggetto della denuncia.
- (122) La Commissione ha deciso infine che la Thailandia era il paese terzo retto da un'economia di mercato più appropriato ai fini del calcolo del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, alla luce del volume delle vendite effettuate dai produttori thailandesi sul mercato interno rispetto alle importazioni cinesi nella Comunità e dell'esistenza di vari produttori nazionali, che consentivano la realizzazione di ragionevoli profitti per questo tipo di prodotto.

### 3.8.3. Trattamento individuale

- (123) Tutte e tre le società in questione hanno chiesto il trattamento individuale.

- (124) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per i paesi non retti da economie di mercato, la politica delle istituzioni comunitarie consiste nel calcolare un dazio unico per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possano dimostrare una certa indipendenza giuridica e fattuale, che consenta di annullare il rischio di un'elusione del dazio unico. A tal fine, nel formulario di richiesta dello status di economia di mercato, inviato alle parti interessate all'apertura dell'inchiesta, erano stati inclusi quesiti particolareggiati.
- (125) Nel caso di una delle società, l'esame delle informazioni fornite nell'ambito della richiesta di trattamento individuale sembrava indicare che la società presentava i requisiti per beneficiare di tale trattamento. Tuttavia, la risposta al questionario presentata da tale società era sostanzialmente incompleta, soprattutto nei dati relativi alle vendite all'esportazione. Di conseguenza, si è deciso provvisoriamente di non concederle il trattamento individuale. La questione sarà comunque esaminata ulteriormente nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (126) Per quanto riguarda le altre due società, vi erano chiare interferenze delle autorità statali nella determinazione dei prezzi all'esportazione e dei quantitativi da esportare.
- (127) Di conseguenza, il trattamento individuale non è stato concesso a nessuna delle tre società.

### 3.8.4. Valore normale

- (128) Per i produttori esportatori cinesi il valore normale è stato calcolato in base ai valori normali determinati per le società thailandesi che hanno cooperato applicando la metodologia illustrata al punto 3.1.1. In questo contesto sono stati utilizzati i tipi di prodotto venduti sul mercato interno thailandese considerati comparabili ai tipi di prodotto cinesi esportati nella Comunità.

### 3.8.5. Prezzo all'esportazione

- (129) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei prodotti originari della Cina, la Commissione ha seguito le procedure e applicato la metodologia illustrate al precedente punto 3.1.2. Per i produttori esportatori che hanno cooperato, il prezzo all'esportazione è stato calcolato facendo riferimento ai prezzi pagati o pagabili. Per le esportazioni effettuate dalle parti che non hanno cooperato, sono stati utilizzati i dati forniti da Eurostat.

### 3.8.6. Confronto

- (130) Quando erano soddisfatte le condizioni richieste, si è proceduto ad adeguamenti del prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze relative ai trasporti, alle assicurazioni, alle spese di movimentazione e all'imballaggio.
- (131) Per quanto riguarda il valore normale, tutti gli adeguamenti concessi ai produttori esportatori thailandesi e pertinenti alla luce delle esportazioni effettuate dai produttori esportatori sono state applicate anche alla Cina.

### 3.8.7. Margine di dumping

- (132) Il margine di dumping stabilito provvisoriamente per la Cina, espresso in percentuale del prezzo CIF all'importazione franco frontiera comunitaria, è pari al 49,4 %.

## 4. PREGIUDIZIO

### 4.1. Industria comunitaria

- (133) I produttori comunitari denunciati rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di accessori di ghisa malleabile e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (134) Una delle parti interessate ha sostenuto che uno dei produttori non dovrebbe essere annoverato nell'industria comunitaria poiché importerebbe il prodotto in esame da uno dei paesi in questione, ossia dalla Cina. Tale affermazione non è però stata provata né è stata confermata dall'inchiesta. Alcune parti interessate hanno affermato inoltre che taluni produttori comunitari importano il prodotto in esame da altri paesi terzi. Dall'indagine è emerso che un produttore ha importato effettivamente da paesi terzi. Si tratta tuttavia d'importazioni minime rispetto alle vendite sul mercato comunitario dei prodotti fabbricati nella Comunità. Si può dire pertanto che tale società resta chiaramente, nella sua attività fondamentale, un produttore comunitario. Nei confronti degli altri produttori le suddette affermazioni non sono state confermate.
- (135) Queste asserzioni sono state pertanto respinte.

### 4.2. Consumo comunitario

- (136) Il consumo comunitario apparente è stato determinato sommando al volume delle vendite di accessori di ghisa malleabile dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità le importazioni provenienti dai paesi in questione e da tutti gli altri paesi terzi che notoriamente producono ed esportano il prodotto in esame nella Comunità. Si è constatato così che il consumo è sceso del 6 % circa tra il 1995 e il PI, passando da 65 000 t circa a 61 000 t circa e raggiungendo il livello più basso nel 1996, anno in cui tutto il settore ha sofferto di difficili condizioni di mercato.

### 4.3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

- (137) Alcuni dei paesi interessati hanno sostenuto che gli effetti delle loro esportazioni nella Comunità non dovrebbero essere valutati cumulativamente a quelli delle altre importazioni, alla luce delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo proposito l'inchiesta ha permesso di stabilire quanto segue.

- (138) A proposito della Croazia e della Jugoslavia si è constatato provvisoriamente che il volume delle importazioni originarie di questi paesi rappresentava nel PI rispettivamente lo 0,4 % e lo 0,3 % del consumo totale della Comunità. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, si è concluso provvisoriamente che questi paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria e sono pertanto esclusi dalla valutazione di tale pregiudizio.

- (139) Il produttore esportatore brasiliano ha affermato che le esportazioni di accessori di ghisa malleabili originari del Brasile non dovrebbero essere cumulate con quelle dei restanti paesi oggetto del procedimento, date le differenze tra loro esistenti in termini di comportamento di mercato e prezzi all'esportazione. Analogamente, il produttore esportatore ceco ha sostenuto che le esportazioni provenienti dalla Repubblica ceca non dovrebbero essere cumulate con quelle degli altri paesi in questione, a motivo della diversa struttura degli scambi. Anche i produttori esportatori thailandesi hanno affermato che le esportazioni dalla Thailandia non dovrebbero essere valutate cumulativamente con quelle dagli altri paesi interessati, alla luce del loro volume decrescente e dei loro prezzi comparativamente più elevati. Infine, i produttori esportatori coreani hanno sostenuto che le esportazioni originarie della Corea non dovrebbero essere cumulate con quelle degli altri paesi in questione a causa delle caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti, che sono esportati solo nel Regno Unito. A proposito di queste osservazioni si è giunti alle seguenti conclusioni provvisorie.

#### 4.3.1. Brasile

- (140) Il volume delle importazioni dal Brasile non è sempre stato costante, ma le importazioni da altri paesi interessati hanno seguito un andamento analogo sotto questo profilo. In termini assoluti, le importazioni brasiliane sono sempre state significative e la loro quota di mercato è rimasta piuttosto stabile, attorno al 7 % - 8 %, durante tutto il PEP. I prezzi delle importazioni brasiliane hanno seguito un trend incostante durante il PEP. Essi sono tuttavia costantemente diminuiti tra il 1996 e il PI. Si è constatata infine una sostanziale sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Per questi motivi si è ritenuto provvisoriamente opportuno valutare cumulativamente le importazioni dal Brasile e quelle originarie degli altri paesi in questione.

#### 4.3.2. Repubblica ceca

- (141) Le importazioni ceche sono aumentate durante il PEP in termini sia assoluti che relativi. In particolare, il loro volume è cresciuto del 123 % e la loro quota di mercato ha registrato un incremento di quattro punti percentuali

dal 3 % al 7 % circa. I prezzi delle importazioni ceche sono rimasti piuttosto stabili durante il PEP e hanno sottoquotato significativamente quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Per questi motivi si è ritenuto provvisoriamente appropriato valutare cumulativamente le importazioni dalla Repubblica ceca e quelle originarie degli altri paesi in questione.

#### 4.3.3. *Tailandia*

- (142) L'andamento generale del volume delle importazioni dalla Tailandia non differisce da quello di altri paesi interessati, che presentano un analogo trend incostante. I prezzi delle importazioni thailandesi sono aumentati tra il 1995 e il PI. Si è constatata ciononostante una sensibile sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Per questi motivi si è ritenuto provvisoriamente opportuno cumulare la valutazione delle importazioni dalla Tailandia e di quelle originarie degli altri paesi in questione.

#### 4.3.4. *Repubblica di Corea*

- (143) Per quanto riguarda la richiesta di un esame non cumulativo avanzata dal produttore esportatore coreano e basata sulle caratteristiche tecniche specifiche del prodotto da questi fabbricato ed esportato nella Comunità, in uno Stato membro in particolare, valgono le conclusioni esposte sopra in merito al prodotto simile. Di conseguenza, poiché gli accessori di ghisa malleabile fabbricati dai produttori esportatori coreani e venduti nel suddetto Stato membro sono simili agli accessori di ghisa malleabile prodotti in tale Stato membro e nel resto della Comunità, si è ritenuto provvisoriamente opportuno valutare cumulativamente le importazioni dalla Corea e quelle dagli altri paesi oggetto del presente procedimento.
- (144) In conclusione, l'inchiesta ha rivelato che esistono una serie di differenze per quanto riguarda il volume, l'andamento e i prezzi delle importazioni. Le condizioni per una valutazione cumulativa di tali importazioni, stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, sono tuttavia soddisfatte, poiché i margini di dumping sono superiori alla soglia minima e i volumi delle importazioni non sono trascurabili. Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile, si è constatato che esse sono analoghe, poiché tutte le importazioni in questione sono state effettuate, durante il PI, in notevoli quantitativi, che hanno determinato quote di mercato rilevanti, e a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Si è verificato inoltre che il prodotto comunitario e quello importato dai paesi in questione sono venduti mediante gli stessi canali di distribuzione o canali simili. Di conseguenza, si è considerato provvisoriamente opportuno valutare

cumulativamente le importazioni dai paesi interessati, ad eccezione di quelle dalla Croazia e dalla Jugoslavia, che rappresentano importi trascurabili.

### 4.4. **Volume e quote di mercato delle importazioni in questione**

#### 4.4.1. *Volume delle importazioni in questione*

- (145) In base ai dati di Eurostat e delle risposte ai questionari dei produttori esportatori che hanno cooperato, il volume delle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari dei paesi interessati è aumentato del 32 % circa tra il 1995 e il PI, passando da 13 100 t a 17 500 t circa. Più precisamente, dopo un calo registrato tra il 1995 e il 1996 in concomitanza di una diminuzione del consumo comunitario, le importazioni dai paesi in questione sono aumentate costantemente. Tra il 1996 e il PI il volume delle importazioni è cresciuto del 45 % circa, da 12 000 t a 17 500 t circa.

#### 4.4.2. *Quota di mercato*

- (146) La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata costantemente tra il 1995 e il PI, dal 20 % al 29 % circa.

### 4.5. **Prezzi delle importazioni in questione**

#### 4.5.1. *Andamento dei prezzi*

- (147) La media ponderata dei prezzi all'importazione praticati dai paesi in questione è diminuita del 5 % circa tra il 1995 e il PI, da 1,88 a 1,78 ECU/kg. Più precisamente, i prezzi sono saliti notevolmente tra il 1995 e il 1996, in seguito all'aumento generale dei prezzi sul mercato che ha coinvolto anche l'industria comunitaria e gli altri paesi terzi. Tra il 1996 e il PI vi è però stato un calo molto marcato dei prezzi, pari al 10 %, da 1,96 a 1,78 ECU/kg.

#### 4.5.2. *Sottoquotazione*

- (148) Si è esaminato se i produttori esportatori dei paesi in questione procedessero alla sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. A tal fine i prezzi da essi praticati per gli accessori di ghisa malleabile sono stati debitamente adeguati al livello CIF, dazio corrisposto, mentre i prezzi dei produttori comunitari sono stati adeguati al livello franco fabbrica. In questo contesto si è constatato che l'industria comunitaria e i produttori esportatori dei paesi in questione vendevano generalmente alle stesse categorie di acquirenti, ossia rivenditori e distributori, talvolta persino alle stesse imprese. Dette categorie di acquirenti fungevano anche da importatori.

(149) Per ciascun tipo di accessori di ghisa malleabile di cui al precedente considerando 10, la media ponderata dei prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione di ciascun produttore esportatore interessato. In base a questo metodo, sono stati constatati per ciascun paese margini di sottoquotazione, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, notevolmente superiori al 20 %.

#### 4.6. Situazione dell'industria comunitaria

##### 4.6.1. Produzione

(150) La produzione di accessori di ghisa malleabile dell'industria comunitaria è diminuita del 10 % circa tra il 1995 e il PI, passando da 54 600 t a 49 300 t circa. Il calo della produzione è stato particolarmente marcato tra il 1995 e il 1996 per due ragioni principali: in primo luogo, è stato chiuso uno stabilimento tedesco che fabbricava accessori di ghisa malleabile e, in secondo luogo, vi è stata una contrazione del consumo sul mercato comunitario. Inoltre, il fatto che l'industria comunitaria aumentasse la sua produzione del 6 % circa tra il 1996 e il PI, nel tentativo di ridurre i costi fissi, non ha determinato un aumento delle vendite, bensì delle scorte, e ciò nonostante che il consumo comunitario sia cresciuto di nuovo a partire dal 1996.

##### 4.6.2. Capacità di produzione

(151) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 14 % tra il 1995 e il PI, da 85 000 t a 73 000 t. Questa evoluzione va considerata tenendo conto del fatto che, come indicato sopra, nel 1996 uno stabilimento di produzione tedesco ha cessato l'attività.

##### 4.6.3. Utilizzazione della capacità

(152) L'utilizzazione della capacità è aumentata dal 64 % nel 1995 al 67 % nel PI.

##### 4.6.4. Volume delle vendite

(153) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito da circa 45 500 t nel 1995 a circa 37 700 t nel PI, ossia approssimativamente del 17 %. Va sottolineato che, in un'epoca durante la quale il mercato ha subito una contrazione, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite, ma i paesi in questione sono riusciti ad aumentare il volume delle vendite del 32 % circa.

##### 4.6.5. Quota di mercato

(154) La quota di mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria è scesa dal 70 % circa del 1995 al 62 % circa nel PI, con un calo di circa otto punti percentuali. Questa tendenza al ribasso è iniziata dopo il 1996, anno

in cui la quota di mercato dell'industria comunitaria aveva raggiunto la punta del 71 % circa.

##### 4.6.6. Prezzi di vendita

(155) L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono aumentati da 3,60 ECU/kg nel 1995 a 3,88 ECU/kg nel PI, cioè dell'8 % circa. Questo aumento è avvenuto in due fasi, la prima tra il 1995 e il 1996 e la seconda tra il 1997 e il 1998. Mentre nella prima fase sono aumentati i prezzi di tutti gli operatori economici presenti sul mercato (ossia, l'industria comunitaria, i paesi interessati e altri paesi terzi), il secondo aumento ha riguardato solo l'industria comunitaria e gli altri paesi terzi. I paesi esportatori in questione hanno invece seguito il trend opposto tra il 1997 e il 1998, diminuendo i loro prezzi di vendita del 5 % circa.

##### 4.6.7. Scorte

(156) Tra il 1995 e il PI, le scorte finali dell'industria comunitaria sono aumentate del 6 % circa, passando da 16 300 t a 17 400 t circa. L'aumento di volume delle scorte è stato particolarmente forte a partire dal 1996, in corrispondenza dell'aumento della produzione e del calo delle vendite dell'industria comunitaria.

##### 4.6.8. Redditività

(157) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, è calata di 2,3 punti percentuali tra il 1996 e il PI, dall'1,4 % a - 0,9 %. Prendendo il 1995 come anno di base, essa è passata da - 2,2 % a - 0,9 %; tuttavia, i dati relativi a tale anno e la redditività negativa registrata in media dall'industria comunitaria rispecchiano i costi associati alla già menzionata chiusura di uno stabilimento, avvenuta appunto nel 1995. Quell'anno inoltre è stato caratterizzato da sforzi di ristrutturazione, in particolare di due produttori che hanno cercato di razionalizzare la produzione e hanno effettuato gli investimenti richiesti dalla legislazione comunitaria in materia ambientale.

##### 4.6.9. Occupazione

(158) L'occupazione nell'industria comunitaria è calata del 6 % circa, da 2 532 dipendenti nel 1995 a 2 370 dipendenti nel PI. Questo calo va considerato alla luce dei tentativi dell'industria comunitaria di ristrutturare la produzione e di ridurre i costi. L'inchiesta ha infatti messo in evidenza che il processo di produzione degli accessori di ghisa malleabile è ad alta intensità di manodopera.

#### 4.6.10. Investimenti

(159) Tra il 1995 e il PI, l'industria comunitaria ha ridotto i propri investimenti del 16 % circa, da 20,4 milioni di ECU a 17 milioni di ECU. All'interno di questo periodo vi sono differenze importanti. Ad esempio, tra il 1998 e il PI gli investimenti sono aumentati da 12,7 milioni di ECU a 17 milioni di ECU. Il livello degli investimenti è stato notevole nell'arco di tutto il PEP, soprattutto nel 1995, in concomitanza con i già menzionati sforzi di ristrutturazione compiuti in tale anno. Ciò dimostra che l'industria comunitaria è ancora vitale e non è disposta ad abbandonare questo segmento di produzione, soprattutto se si considera che gli investimenti da essa effettuati erano intesi per lo più a razionalizzare il processo di produzione.

#### 4.7. Conclusioni sul pregiudizio

(160) L'esame dei fattori di pregiudizio suindicati mette in evidenza un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. In particolare essa ha subito un calo della produzione, della capacità di produzione, delle vendite e della quota di mercato. Inoltre, l'industria comunitaria ha registrato una rilevante perdita di posti di lavoro e una riduzione degli investimenti, nonché un aumento delle scorte. Quanto all'utilizzo delle capacità di produzione, il suo incremento è dovuto alla riduzione delle capacità.

(161) Si conclude pertanto provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 5. NESSO CAUSALE

(162) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping o se sia stato invece determinato, in tutto o in parte, da altri fattori, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

#### 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(163) La Commissione ha constatato che il trend delle importazioni provenienti dai paesi in questione e l'espansione della loro quota di mercato hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. All'epoca in cui il consumo nella Comunità è diminuito del 6 % circa, la quota di mercato di dette importazioni è aumentata di circa nove punti percentuali, passando dal 20 % circa nel 1995 al 29 % circa nel PI, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 70 % al 62 % circa. La diminuzione della quota dell'indu-

stria comunitaria è quasi simmetrica all'incremento delle quote delle importazioni dai paesi in questione, soprattutto a partire dal 1996.

(164) Inoltre, per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, si è constatata l'esistenza di notevoli margini di sottoquotazione. Il mercato degli accessori per tubi di ghisa malleabile è molto sensibile ai prezzi, essendo questi ultimi il fattore decisivo sul quale si basa la scelta degli acquirenti, come è stato confermato dagli importatori e dagli utilizzatori che hanno cooperato.

(165) In queste circostanze la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in questione ha avuto un forte impatto sul volume delle vendite e sulla quota di mercato dell'industria comunitaria. Quest'ultima, non potendo seguire la tendenza al ribasso determinata dalle importazioni in questione, ha subito un sensibile calo delle vendite nonché perdite finanziarie. L'importante riduzione delle vendite si è ripercossa anche sul livello della produzione e sul volume delle scorte, determinando un incremento dei costi fissi. Quest'ultimo ha a sua volta inciso negativamente sulla redditività generale dell'industria comunitaria.

#### 5.2. Effetti di altri fattori

(166) È stata presa in considerazione anche l'eventualità che altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping provenienti dai paesi in questione, abbiano causato o contribuito a causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

##### 5.2.1. Importazioni da paesi terzi

(167) Alcune parti interessate hanno sostenuto, richiamandosi a dati Eurostat, che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato determinato da importazioni originarie di paesi terzi non oggetto del presente procedimento, in particolare della Turchia, della Bulgaria e della Polonia.

(168) All'esame di tali dati risulta che il volume delle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari di tutti gli altri paesi terzi è diminuito tra il 1995 e il PI da 6 200 t circa a 5 300 t circa, ossia approssimativamente del 14 %, mentre le quote di mercato si sono mantenute relativamente stabili per tutto il periodo, con una leggera tendenza decrescente, in quanto rappresentavano il 10 % circa nel 1995 e il 9 % circa nel PI. Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, a giudicare dai dati Eurostat, essi sono aumentati in media da 1,93 ECU/kg a 2,22 ECU/kg. Si noti che questi prezzi sono sensibilmente superiori a quelli praticati in media dai paesi oggetto del presente procedimento durante tutto il PEP.

- (169) Se si analizzano poi i dati relativi ai singoli paesi, si nota anzitutto che le importazioni dalla Turchia sono rimaste costantemente ad un livello quasi trascurabile per tutto il PEP. Il loro volume ammontava a 553 t nel 1995 e a 632 t nel PI e la loro quota di mercato si è mantenuta costantemente attorno all'1 % per tutto il PEP. Il prezzo unitario è stato, secondo Eurostat, per tutto il PEP superiore a quello delle importazioni oggetto del presente procedimento.
- (170) Le importazioni dalla Bulgaria sono aumentate in termini sia assoluti che relativi: tra il 1995 e il PI il loro volume è passato da 43 t a 1 109 t e la quota di mercato da 0,1 % a 1,8 %, rimanendo comunque relativamente modesta. Il prezzo unitario è aumentato durante il PEP e nel PI era superiore alla media ponderata dei prezzi delle esportazioni provenienti dai paesi oggetto del procedimento.
- (171) La quota di mercato delle importazioni dalla Polonia è rimasta relativamente stabile durante il PEP, aggirandosi sul 4-5 %, benché sia aumentata in termini assoluti, passando da circa 2 500 t nel 1995 a circa 3 000 t nel PI. Tuttavia, nel PI il prezzo unitario era notevolmente superiore alla media ponderata dei prezzi praticati dai paesi oggetto del procedimento.
- (172) Alcune parti interessate hanno sostenuto, facendo riferimento a dati Eurostat, che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era stato causato in particolare dalle importazioni di accessori di ghisa malleabile dagli Stati Uniti. Tuttavia, poiché l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni dagli Stati Uniti consistono in prodotti diversi dal prodotto in esame, si conclude che esse non potevano causare un pregiudizio grave all'industria comunitaria.
- (173) Non vi sono, inoltre, elementi per ritenere che le importazioni provenienti da paesi terzi non oggetto del procedimento siano state effettuate a prezzi di dumping.

#### 5.2.2. Altri punti sollevati

- (174) Alcune parti interessate hanno asserito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto alle sue proprie importazioni da uno dei paesi oggetto del procedimento e da altri paesi terzi, che erano rivendute sul mercato comunitario. Come si è già indicato al precedente considerando 127, l'inchiesta ha effettivamente rivelato che un produttore comunitario importava il prodotto in esame da un paese terzo. Tuttavia, poiché i quantitativi importati erano molto ridotti e rappresentavano una quota trascurabile delle vendite di tale produttore nella Comunità, tali importazioni non potevano incidere significativamente sulla sua situazione.
- (175) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la causa principale del pregiudizio subito dall'industria comunitaria era da ricercare nella sostituzione degli accessori di ghisa malleabile con accessori di materie quali il rame e la plastica. Altre hanno affermato inoltre che uno dei fattori di pregiudizio poteva essere stato il rallentamento

intervenuto nel settore delle costruzioni e la conseguente diminuzione del consumo comunitario del prodotto in esame. A questo proposito l'inchiesta ha messo in evidenza che negli anni '80 i tubi di ghisa sono stati effettivamente sostituiti in notevoli proporzioni da tubi di materie diverse quali il rame o la plastica. In seguito però l'effetto della sostituzione è diminuito e l'utilizzo di accessori di ghisa malleabile è rimasto costante, soprattutto nei settori in cui durata di vita, resistenza, resistenza specifica alla trazione e una particolare capacità di allungamento del prodotto sono requisiti necessari.

- (176) Queste risultanze generali sono confermate dall'evoluzione del consumo comunitario che è emersa dall'inchiesta. Infatti, anche se il consumo è diminuito del 6 % durante il PEP, non si tratta di un calo tale che avrebbe potuto contribuire in modo significativo a pregiudicare l'industria comunitaria. I paesi oggetto del procedimento, invece, in questa situazione, nonostante il rallentamento delle attività nell'industria delle costruzioni, sono riusciti a incrementare sensibilmente le loro importazioni nella Comunità (del 32 % circa), penalizzando ulteriormente l'industria comunitaria, le cui vendite sono scese del 17 % circa.

#### 5.3. Conclusioni sul nesso causale

- (177) Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Cina, della Corea e della Thailandia hanno provocato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Ogni altro fattore che può aver contribuito a tale situazione di pregiudizio, in particolare le importazioni da altri paesi terzi, è tale da non poter essere considerato in grado di spezzare il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio grave constatato alla luce del forte incremento delle importazioni in questione, a prezzi particolarmente bassi.

### 6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

#### 6.1. Considerazioni generali

- (178) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'interesse comunitario richiedeva l'imposizione di misure antidumping, prendendo in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. La determinazione dell'interesse comunitario si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e dei rivenditori nonché degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (179) Per valutare l'incidenza dell'eventuale imposizione di misure antidumping, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate suindicate. Sono stati inviati questionari a 52 importatori; 17 hanno risposto e in 13 casi i dati da essi forniti sono stati verificati.

Inoltre, sono stati informati dell'apertura dell'inchiesta undici associazioni di utilizzatori ritenuti interessati al procedimento. Dalle associazioni non è giunta alcuna risposta o informazione. Dei 34 singoli utilizzatori di accessori di ghisa malleabile ai quali era stato inviato il questionario, due hanno risposto e i dati da essi forniti sono stati verificati.

### 6.2. Industria comunitaria

- (180) L'industria comunitaria è stata indebolita dalle importazioni a basso prezzo di accessori per tubi di ghisa malleabile effettuate dai paesi oggetto del procedimento durante il PEP. Non adottare misure antidumping nei confronti di tali importazioni aggraverebbe la già difficile situazione dell'industria comunitaria, soprattutto in considerazione della tendenza decrescente delle vendite. La produzione di accessori per tubi di ghisa malleabile è infatti caratterizzata da elevati costi fissi (ad esempio per il magazzino, l'ammortamento ecc.), che rendono indispensabile raggiungere un certo livello di produzione e, conseguentemente, di vendite. Alla luce dell'incremento costante delle importazioni in questione e del corrispondente calo delle vendite dell'industria comunitaria, sembra che, se non saranno adottate misure antidumping, sarà difficile per l'industria comunitaria recuperare le quote di mercato perdute e ritrovare il necessario livello di redditività.

### 6.3. Importatori/rivenditori non collegati

- (181) Grazie alla notevole disponibilità a collaborare mostrata in alcuni casi, è stato possibile calcolare la redditività delle vendite di accessori di ghisa malleabile per gli importatori/rivenditori del prodotto in esame non collegati, che durante il PI si aggirava in media sul 7%. Si è constatato inoltre che il margine di utile aggiunto al prezzo di vendita variava sensibilmente in funzione del prezzo di acquisto e che era elevato quando il prezzo di acquisto era basso e viceversa.
- (182) Risulta pertanto che gli importatori/rivenditori non collegati del prodotto in esame possono trasferire ai loro acquirenti una parte dei dazi pagati su tale prodotto. Non va dimenticato inoltre che alcuni rivenditori che importano dai paesi oggetto del procedimento acquistano accessori di ghisa malleabile anche dall'industria comunitaria e da altri paesi terzi e dispongono pertanto di fonti di approvvigionamento alternative. L'inchiesta ha rivelato anche che, sebbene alcuni importatori/rivenditori trattino esclusivamente accessori di ghisa malleabile, questi prodotti provengono in molti casi da varie origini e solo in parte dai paesi oggetto del procedimento. Si è constatato infine che altri importatori/rivenditori trattano una gamma di prodotti molto più vasta.
- (183) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che l'incidenza di misure antidumping sugli importatori/rivenditori del prodotto in esame non sarà probabilmente tale da mettere seriamente in pericolo la loro attività economica.

### 6.4. Utilizzatori

- (184) Gli utilizzatori più comuni del prodotto in esame sono le imprese di distribuzione di gas e di acqua, quelle d'installazione di impianti di riscaldamento e di sanitari. Un uso minore viene fatto nei servizi industriali e nel settore ingegneristico. Lo scarso grado di cooperazione (solo due risposte) sembra indicare che l'impatto di un'eventuale imposizione di misure antidumping sugli utilizzatori di accessori di ghisa malleabile sarà minimo. Questa valutazione è stata confermata dall'inchiesta, che ha messo in evidenza che il prodotto in esame rappresenta una quota trascurabile dei costi totali sostenuti dagli utilizzatori. Ad esempio, nel mercato di distribuzione del gas, in particolare nel segmento delle installazioni domestiche, la voce di costo maggiore è di gran lunga quella del servizio prestato, mentre gli accessori impiegati rappresentano circa l'1% dei costi totali.
- (185) Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere provvisoriamente che eventuali misure antidumping non avranno effetti negativi di rilievo sulla situazione degli utilizzatori. Se invece l'industria comunitaria dovesse scomparire, gli utilizzatori sarebbero privati di un'importante fonte di approvvigionamento, che assicura un buon servizio e termini di consegna vantaggiosi.

### 6.5. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (186) In base all'analisi che precede, si ritiene provvisoriamente che non vi siano motivi validi per non imporre misure antidumping.

## 7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

### 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (187) Alla luce delle conclusioni cui si è giunti riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, devono essere adottate misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (188) Per determinare tali misure, si è tenuto conto dei margini di dumping constatati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio a danno dell'industria comunitaria. Per stabilire il livello del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, è stata calcolata la differenza tra il prezzo sotto costo e il prezzo normale. Per stabilire il necessario aumento dei prezzi ci si è basati sul confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione utilizzata per determinare la sottoquotazione di ciascun tipo di prodotto e il prezzo non pregiudizievole dei vari tipi di prodotto venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al prezzo di vendita dell'industria comunitaria la media del suo effettivo utile negativo e aggiungendo un margine di profitto del 7%. Tale margine di profitto sembra adeguato per consentire all'industria comunitaria di raggiungere il livello di utili che essa otterrebbe presumibilmente in assenza di dumping. La differenza risultante da tale confronto, espressa in percentuale del valore totale all'importazione cif, costituisce la soglia di pregiudizio.

## 7.2. Misure provvisorie

- (189) Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, istituire un dazio antidumping provvisorio pari al margine di dumping accertato, poiché tale margine era in tutti i casi inferiore alla soglia di pregiudizio.
- (190) Per quanto riguarda il dazio residuo, che si applica ai produttori esportatori che non hanno cooperato, nei casi in cui il livello di cooperazione del paese esportatore era elevato, è stato adottato come dazio residuo il dazio più alto calcolato per i produttori esportatori di tale paese che hanno cooperato. Nei casi in cui il paese esportatore aveva dimostrato scarsa disponibilità a cooperare, il dazio residuo è stato fissato in funzione del margine di dumping o della soglia di pregiudizio più elevati, a seconda di quale dei due fosse inferiore, che erano stati accertati per una serie rappresentativa di tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori che hanno cooperato.
- (191) Le aliquote del dazio provvisorio, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

### 7.2.1. Paesi interessati

Paese	Società	Dazio provvisorio (%)
Brasile	Indústria de Fundação Tupy Ltda	26,1
	Altre	26,1
Repubblica ceca	Maravské Zelezárný a.s.	28,4
	Altre	28,4
Giappone	Hitachi Metals Ltd	17,6
	Altre	28,3
Corea	Yeong Hwa Metal Co. Ltd	11,8
	Altre	24,6
Tailandia	BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd	25,8
	Siam Fittings Co. Ltd	12,4
	Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd	6,3
	Altre	25,8
Cina	Tutte le società	49,4

### 7.2.2. Croazia e Jugoslavia

- (192) Poiché le quote di mercato detenute dai produttori esportatori di questi due paesi si sono rivelate minime, non si ritiene opportuno, provvisoriamente, istituire un dazio antidumping sulle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari della Croazia e della Jugoslavia in questa fase del procedimento. La Commissione continuerà tuttavia ad indagare in vista di una decisione definitiva.

### 7.2.3. Aliquote di dazio individuali

- (193) Le aliquote del dazio specificate per ciascuna società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta suesposta e riflettono pertanto la situazione constatata in tale ambito per quanto riguarda le suddette società. Queste aliquote (diversamente dal dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese in questione e fabbricati dalle società, ossia dalle particolari entità giuridiche, indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con denominazione e indirizzo nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e devono essere assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

- (194) Qualsiasi richiesta di applicazione di dette aliquote individuali, ad esempio, in seguito al cambiamento di nome di un'entità o alla costituzione di nuove entità di produzione o di vendita, dev'essere rivolta senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> ed essere accompagnata da tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative ad eventuali modifiche nelle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione, conseguenti a tali cambiamenti relativi al nome o alle entità di produzione o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà il regolamento di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali.

### 7.3. Impegni

- (195) Il produttore esportatore della Repubblica ceca si è offerto di impegnarsi a modificare i suoi prezzi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ritiene che gli impegni proposti da tale produttore esportatore possano essere accettati, poiché eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le relazioni periodiche e dettagliate che la società si è impegnata a presentare alla Commissione consentiranno un controllo efficace.
- (196) Per garantire che gli impegni assunti siano effettivamente rispettati ed efficacemente controllati, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla concomitante presentazione agli uffici doganali degli Stati membri di una fattura valida corrispondente agli impegni, rilasciata dal produttore esportatore che li ha assunti e contenente le informazioni elencate in allegato. In mancanza di tale fattura o qualora essa non corrisponda al prodotto presentato agli uffici doganali, dovrà essere corrisposto il relativo dazio antidumping, al fine di assicurare che gli impegni non siano elusi.
- (197) In caso di violazione o revoca degli impegni, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (198) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse comunitario è portata a termine anche se, nel corso dell'inchiesta, gli impegni sono accettati.

## 8. DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

- (199) A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, classificabili al codice NC ex 7307 19 10, (codice TARIC 7307 19 10\*10), originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.
2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti originari dei paesi che seguono, sono le seguenti:

Paese	Dazio provvisorio (%)	Codice addizionale Taric
Brasile	26,1	—
Repubblica ceca	28,4	A999
Giappone	28,3	A999
Repubblica popolare cinese	49,4	—
Repubblica di Corea	24,6	A999
Tailandia	25,8	A999

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
Direzione generale Trade  
Direzione C  
DM 24 — 8/38  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

Le aliquote suindicate non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società di seguito riportate, che sono assoggettate alle seguenti aliquote del dazio:

Paese	Società	Dazio provvisorio (%)	Codice addizionale Taric
Giappone	Hitachi Metals Ltd Seavans North 2-1, Shibaura 1—Chome Minato-Ku, Tokio 105-8614 Giappone	17,6	A092
Repubblica di Corea	Yeong Hwa Metal Co. Ltd 363-6 Namyang-Dong Chinhae Kyongnam Corea	11,8	A093
Tailandia	BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Rd. Omnoi, Krathumban Samutsakorn 74130 Tailandia	25,8	A094
	Siam Fittings Co., Ltd 100/1-100/2, Moo 2, Settakit 1 Road Omnoi, Krathumban, Samutsakorn 74130 Tailandia	12,4	A095
	Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd 469/19 Rama III Road, Yannawa Bangkok 10120, Tailandia	6,3	A096

3. In deroga all'articolo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni del prodotto in esame fabbricato e direttamente esportato (ossia, spedito e fatturato) al primo acquirente indipendente della Comunità, che funge da importatore, dalle società indicate all'articolo 2, paragrafo 1, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

#### Articolo 2

1. Gli impegni proposti dalla società di seguito indicata nel quadro del procedimento antidumping relativo agli accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, classificabili al codice NC ex 7307 19 10, originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia sono accettati:

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	Moravské Zelezárny as Repcinska 86, 77900 Olomouc 9 Repubblica Ceca	A097

2. Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro competente di una fattura valida corrispondente agli impegni, rilasciata dalla società di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Gli elementi essenziali della fattura corrispondente agli impegni sono elencati in allegato al presente regolamento. Le importazioni accompagnate da tale fattura sono dichiarate al codice addizionale TARIC di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'esenzione dal dazio è inoltre subordinata al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione figurante nella fattura corrispondente agli impegni.

*Articolo 3*

1. Le parti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Elementi che vanno indicati nella fattura corrispondente agli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

1. Il codice addizionale Taric sotto il quale le merci figuranti sulla fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come precisato nel regolamento).
  2. Esatta descrizione delle merci, inclusi:
    - il numero di codice del prodotto (indicato negli impegni proposti dal produttore esportatore in questione), compreso il numero del tipo, il diametro e la superficie,
    - il codice NC,
    - il quantitativo (indicato in unità).
  3. Descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:
    - il prezzo unitario,
    - le condizioni di pagamento applicabili,
    - i termini di consegna applicabili,
    - gli sconti e le riduzioni totali.
  4. Nome dell'importatore non collegato al quale la fattura è rilasciata direttamente dalla società.
  5. Nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente agli impegni, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni degli impegni proposti da... [nome della società] e accettati dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 449/2000. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 450/2000 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 2698/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine sono state fissate con il regolamento (CE) n. 2698/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli sono state adottate con il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(5)</sup>, dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(8)</sup>.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2698/1999 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

- «3. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE;
  - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE;
  - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 e alle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato successivamente al 3 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.<sup>(5)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.<sup>(8)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 451/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2000**

**che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui  
all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE nell'arco di un periodo di dodici anni. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 <sup>(4)</sup>. Tale prima fase è in corso. È necessario proseguire ed accelerare l'esame delle sostanze attive rimanenti, tenendo conto dell'esperienza tratta dalla prima fase.
- (2) Dato il numero molto elevato delle sostanze attive esistenti sul mercato che devono ancora essere esaminate, occorre prevedere un programma in varie fasi. Dall'esperienza è risultato che il processo di esame e di decisione in merito ad una sostanza attiva è un processo che richiede tempo; pertanto non è possibile prevedere un esame particolareggiato per tutte le sostanze attive esistenti.
- (3) Pertanto, con una seconda fase, si potrà procedere ad un esame particolareggiato di un numero di sostanze attive comparabile al numero di sostanze esaminate nella prima fase, mentre nella terza fase si avvierà la successiva valutazione delle sostanze attive. Per alcune categorie di sostanze attive è necessaria una maggiore armonizzazione per quanto riguarda il fascicolo che deve essere presentato e la valutazione da effettuare; quindi queste categorie non dovrebbero essere incluse nel programma di lavoro proposto attualmente in corso, ma dovrebbero essere esaminate in fasi successive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (4) Per la seconda fase, si deve procedere a una selezione, tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali

sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura di preparati contenenti tali sostanze, evidenti carenze di dati e la somiglianza di proprietà chimiche o biologiche.

- (5) Occorre definire i rapporti tra produttori, Stati membri e Commissione nonché gli obblighi delle singole parti ai fini dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima fase di svolgimento del programma. Per potenziare il programma, è necessaria una stretta cooperazione tra tutte le parti in questione.
- (6) Ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate entro i debiti termini da eventuali altre parti interessate.
- (7) Occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e del loro impegno a presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, in base ai criteri per l'iscrizione stabiliti all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Pertanto tra le informazioni fornite deve essere incluso anche un insieme limitato di impieghi rappresentativi in relazione ai quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati presentati, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni.
- (9) Il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri. Per ciascuna sostanza attiva, deve essere designato uno Stato membro relatore con l'incarico di esaminare e valutare le informazioni presentate e di trasmettere alla Commissione i risultati di tale esame, nonché una raccomandazione in merito alla decisione da adottare con riguardo alla sostanza attiva di cui trattasi.
- (10) Gli Stati membri relatori devono effettuare un primo esame dei fascicoli ricevuti, valutare il controllo della completezza effettuato dai notificanti e informarne la Commissione. Occorre stabilire che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione progetti di relazione delle loro valutazioni, di norma entro dodici mesi dalla data in cui i fascicoli presentati dai notificanti sono stati considerati completi.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

- (11) I progetti di relazione preparati dagli Stati membri relatori devono essere sottoposti, qualora necessario, ad un esame preliminare da parte di esperti di altri Stati membri nell'ambito di un programma coordinato dalla Commissione prima che essi siano presentati al Comitato permanente fitosanitario.
- (12) Onde evitare inutili duplicazioni di lavori e, in particolare, la ripetizione di esperimenti su vertebrati, i produttori devono essere incentivati a presentare fascicoli collettivi.
- (13) La notifica e la presentazione di un fascicolo non devono essere una condizione per la possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di porre in commercio prodotti fitosanitari soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE. Pertanto gli operatori che non hanno inviato notifiche devono poter essere informati, in tutte le fasi, delle eventuali successive prescrizioni per continuare la commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in esame.
- (14) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i requisiti della direttiva possono essere soddisfatti.
- (15) La direttiva 91/414/CEE prevede all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, un periodo di dodici anni per il programma di lavoro riguardante la valutazione delle sostanze attive esistenti; tale periodo di dodici anni può essere prolungato dalla Commissione sulla base delle conclusioni di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma. Allo scadere di tale termine, con o senza proroga, gli Stati membri dovranno ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- La Commissione, sulla base delle conclusioni della relazione, adotterà altre norme dettagliate che consentano di completare al più presto possibile la valutazione e le decisioni concernenti le sostanze attive per le quali non sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica e la presentazione di fascicoli completi.
- A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, una decisione della Commissione non deve includere sostanze attive nell'allegato I se non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE o se le informazioni e i dati richiesti non sono stati trasmessi entro il termine prescritto e gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Tuttavia, se necessario e alla luce delle conclusioni della suddetta relazione, potrà essere opportuno riesaminare queste disposizioni per taluni usi indispensabili e per i quali non esistono alternative per una protezione efficace dei vegetali o dei prodotti vegetali, tali da consentire di sostituire i prodotti ritirati. La necessità di riesaminare queste disposizioni dovrà essere dimostrata caso per caso.
- (16) Qualora per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica e la presentazione di fascicoli completi, le parti interessate possono chiedere l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'applicazione delle procedure dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, ad una data successiva.
- (17) Per tutte le sostanze attive non incluse nella prima e nella seconda fase del programma è prevista una terza fase di lavori. I produttori che intendono far iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE devono fornire informazioni particolareggiate sullo stato di completezza dei loro fascicoli e sui parametri corrispondenti. Tali informazioni sarebbero utili ai fini della fissazione successiva delle priorità del programma di lavoro. Essi devono inoltre impegnarsi a fornire un fascicolo completo entro un termine che sarà utile indicare sin d'ora.
- (18) È necessario informare, con la maggiore sollecitudine possibile, i produttori sulle fasi future del programma di riesame, pubblicando le sostanze attive che saranno incluse nella terza fase del programma, al fine di agevolare la presentazione di fascicoli collettivi e la preparazione degli studi e dei dati necessari.
- (19) Ai fini di una corretta attuazione di tale programma di lavoro deve essere pagata una tassa agli Stati membri relatori per l'esame particolareggiato delle notifiche e dei fascicoli. La composizione dei costi è differente da uno Stato membro all'altro; pertanto non è possibile armonizzare completamente l'importo di tali tasse. Deve essere pagata una tassa anche all'autorità designata dalla Commissione per esaminare le notifiche relative alle sostanze attive rientranti nella terza fase.
- (20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in prosieguo «la direttiva»).

2. La seconda fase concerne la valutazione delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva.

3. La terza fase concerne la notifica delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento per la loro eventuale inclusione, in una fase futura, in un successivo elenco prioritario di sostanze attive ai fini della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva.

4. L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, secondo comma, della direttiva non si applicano ad una sostanza elencata negli allegati I e II del presente regolamento prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.

5. Il presente regolamento si applica fermi restando:

- a) i riesami da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva;
- b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva;
- c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di prodotti fitosanitari, sostanze, sostanze attive, preparati e autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 della direttiva.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

- a) «produttore»:
  - per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il fabbricante o la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini della conformità al presente regolamento;
  - per le sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità, la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo

sivo all'interno della Comunità ai fini della conformità al presente regolamento;

- per le sostanze attive per le quali viene fatta una notifica in comune oppure viene presentato un fascicolo in comune, l'associazione di produttori stabilita all'interno della Comunità e designata dai produttori di cui al primo o al secondo trattino ai fini della conformità al presente regolamento;
- b) «fabbricante», la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione.
- c) «comitato», il comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 19 della direttiva.

#### Articolo 3

##### Autorità nazionale

1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

2. In ogni Stato membro un'autorità, indicata nell'allegato III, coordina e garantisce tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri e la Commissione in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro informa la Commissione e l'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro delle eventuali modificazioni degli estremi comunicati riguardanti l'autorità di coordinamento designata.

## CAPO 2

### SECONDA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO

#### Articolo 4

##### Notificazione

1. Il produttore che desidera che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva indicata nell'allegato I o suoi composti, quali sali, esteri o ammine, invia per ciascuna sostanza una notifica distinta allo Stato membro relatore designato indicato nell'allegato I del presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La notifica deve essere effettuata su carta e inviata per lettera raccomandata all'autorità di coordinamento dello Stato membro relatore di cui all'allegato III del presente regolamento, conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento. Copia della notifica deve essere trasmessa alla Commissione europea, DG Sanità e protezione dei consumatori, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

3. Il produttore che non abbia notificato una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi specificato oppure la cui notifica sia stata respinta in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, potrà partecipare a questo programma soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva, la cui notifica sia stata accolta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, presentando un fascicolo in comune.

## Articolo 5

**Esame delle notifiche e domanda di presentazione di fascicoli agli Stati membri relatori designati**

1. In relazione a ciascuna sostanza attiva per la quale è stato designato uno Stato membro relatore, quest'ultimo esamina le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fa rapporto alla Commissione circa la ricevibilità o meno delle notifiche pervenute, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 1.

2. Entro tre mesi, la Commissione sottopone i rapporti di cui al paragrafo 1 al comitato per ulteriore esame circa la loro ricevibilità, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 1.

Dopo detto esame, conformemente alla procedura dell'articolo 19 della direttiva, viene adottato un regolamento che stabilisce l'elenco di sostanze attive che dovranno essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. In tale regolamento vengono incluse solo le sostanze attive per le quali almeno una notifica è stata ritenuta accettabile conformemente alle disposizioni del primo comma.

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 2, alcune sostanze attive aventi strutture o proprietà chimiche analoghe possono essere raggruppate; se, per contro, una sostanza attiva è stata notificata con diverse composizioni a cui possono corrispondere diverse proprietà tossicologiche o diversi effetti ambientali, è possibile inserire separatamente nell'elenco le diverse composizioni.

4. Il regolamento di cui al paragrafo 2 specifica, per ogni sostanza attiva che dovrà essere valutata:

- a) i nomi e gli indirizzi di tutti i notificanti che hanno effettuato notifiche conformi al disposto dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e ritenute accettabili in esito al loro esame conformemente al paragrafo 2, primo comma;
- b) il nome dello Stato membro designato come relatore; questo sarà lo stesso Stato membro designato nell'allegato I, a meno che non sia emerso uno squilibrio nel numero di sostanze attive assegnate ai vari Stati membri;
- c) il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli di cui all'articolo 6, fissato in dodici mesi;
- d) lo stesso termine entro cui le eventuali parti interessate devono presentare agli Stati membri relatori informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto concerne i possibili effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente.

5. Dalla data di adozione del regolamento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che intende avviare un'azione volta a ritirare dal commercio un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva elencata in detto regolamento o a limitarne severamente l'impiego, qualora tale azione si basi su informazioni contenute nei fascicoli di cui all'articolo 6 o nella relazione di cui all'articolo 8, ne informa quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi di tale azione.

6. Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 6 e 7 emerge una ripartizione non equilibrata di compiti tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro funzione di relatori, può essere deciso, applicando la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, di sostituire uno Stato membro inizialmente designato come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.

In tal caso, lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che esso ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro iniziale restituisce la tassa di cui all'articolo 12 ai notificanti interessati, ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, quarto trattino, dello stesso articolo. Il nuovo Stato membro relatore designato richiede ai notificanti il pagamento della tassa di cui all'articolo 12, eccetto la parte di cui al paragrafo 2, lettera d) dello stesso articolo.

7. Se un notificante decide di porre fine alla sua partecipazione al programma di lavoro per quanto riguarda una sostanza attiva, egli ne informa contestualmente lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri notificanti della sostanza in questione, precisando i motivi. Qualora un notificante ponga termine alla sua partecipazione o non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento, le procedure di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 non proseguiranno per quanto riguarda il suo fascicolo.

Se un notificante concorda con un altro produttore di farsi sostituire da quest'ultimo nella successiva partecipazione al programma di lavoro avviato nel quadro del presente regolamento, detto notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore e la Commissione mediante una dichiarazione congiunta in cui viene specificato che tale altro produttore sostituirà il notificante iniziale nell'assolvimento degli obblighi derivanti dal disposto degli articoli 6, 7 e 8; essi procurano che ne siano informati allo stesso tempo gli altri notificanti interessati alla sostanza in questione. In tale caso, l'altro produttore può essere soggetto ad eventuali tasse ancora da pagare nel quadro del regime istituito dallo Stato membro relatore, in conformità dell'articolo 12.

## Articolo 6

**Presentazione dei fascicoli da parte dei notificanti**

1. Entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), per ciascuna sostanza attiva i notificanti specificati nel regolamento di cui a detto articolo inviano, individualmente o collettivamente, all'autorità designata dello Stato membro relatore per una data sostanza attiva il fascicolo completo di cui al paragrafo 3, corredato del fascicolo sintetico di cui al paragrafo 2.

Qualora, per una data sostanza, il regolamento di cui all'articolo 5 faccia riferimento a diverse notifiche, i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare collettivamente i fascicoli di cui al primo comma.

Nel fascicolo che non è stato presentato da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni produttori.

2. Il fascicolo sintetico include quanto segue:
- a) una copia della notifica; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 4 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile del fascicolo collettivo e del suo trattamento in conformità del presente regolamento;
  - b) un insieme limitato di usi rappresentativi della sostanza attiva in relazione ai quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati presentati, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva;
  - c) — per ciascun punto dell'allegato II della direttiva, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che ha eseguito le prove;
    - le stesse informazioni per ciascun punto dell'allegato III della direttiva, di rilievo per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva per uno o più preparati che siano rappresentativi degli impieghi di cui alla lettera b), tenendo conto che eventuali carenze nelle informazioni del fascicolo dell'allegato II, derivanti dall'insieme limitato proposto di impieghi rappresentativi della sostanza attiva, possono comportare delle limitazioni per quanto riguarda l'iscrizione nell'allegato I della direttiva;
    - per gli studi non ancora ultimati, la prova che essi sono stati commissionati al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, unitamente all'impegno che essi saranno presentati al più tardi entro dodici mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c);
  - d) un controllo, da parte del notificante, della completezza del fascicolo.
3. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), oppure i protocolli e gli impegni di cui al paragrafo 2, lettera c), qualora i relativi lavori siano in corso.
4. Gli Stati membri stabiliscono il numero di copie e il formato dei fascicoli di cui ai paragrafi 2 e 3 che devono essere presentati dai notificanti. Nello stabilire il formato dei fascicoli, gli Stati membri tengono conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni fatte dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente.
5. Se per una determinata sostanza attiva i fascicoli di cui al paragrafo 1 non sono stati inviati entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), lo Stato membro relatore ne informa la Commissione entro tre mesi, indicando i motivi adottati dai notificanti.

6. Sulla base della relazione dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 5, in conformità con la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva verrà stabilito un nuovo termine nel regolamento di cui all'articolo 5 per la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti dei paragrafi 2 e 3, solo se risulta che il ritardo è stato dovuto a cause di forza maggiore.

7. Dopo questo esame, la Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva per la quale non è stata presentata una notifica o un fascicolo entro il termine stabilito, motivando tale decisione. Gli Stati membri ritirano, entro il 25 luglio 2003, le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

#### Articolo 7

#### Controllo della completezza dei fascicoli

1. Per ciascuna sostanza attiva per la quale è stato designato come relatore, lo Stato membro

- a) esamina i fascicoli di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e valuta i controlli della completezza effettuati dai notificanti;
- b) entro sei mesi dal ricevimento di tutti i fascicoli su una sostanza attiva, riferisce alla Commissione in merito alla completezza dei fascicoli; per le sostanze attive in relazione alle quali sono stati giudicati completi uno o più fascicoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 8, a meno che la Commissione informi, entro due mesi, lo Stato membro relatore che il fascicolo non deve essere considerato completo. Per le sostanze attive il cui fascicolo deve essere completato secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, la relazione deve confermare la data entro cui il fascicolo sarà completato, nonché la data alla quale inizierà la valutazione di cui all'articolo 8.

2. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o la Commissione ritenga che nessun fascicolo sia completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, la Commissione sottopone, entro tre mesi dal ricevimento della relazione dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 1, lettera b), tale relazione al comitato. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, viene deciso se un fascicolo è considerato completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Se il fascicolo è ritenuto completo, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 8.

3. Dopo questo esame, la Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine stabilito, motivando tale decisione. Gli Stati membri ritirano, entro il 25 luglio 2003, le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

## Articolo 8

**Valutazione dei fascicoli da parte degli Stati membri relatori e della Commissione**

1. Lo Stato membro relatore effettua la valutazione e presenta una relazione soltanto per quanto riguarda i fascicoli che sono considerati completi ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Riguardo agli altri fascicoli, esso controlla l'identità e le impurezze della sostanza attiva. Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni disponibili negli altri fascicoli presentati o fornite da altre parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d). Esso invia alla Commissione quanto prima, e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo, una relazione sulla sua valutazione del fascicolo. La relazione deve essere presentata nel formato raccomandato dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e deve contenere la raccomandazione

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure
- di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, specificandone i motivi.

Lo Stato membro relatore deve, in particolare, includere nella relazione un riferimento ad ogni rapporto di prova e di studio, in relazione a ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva, su cui ci si è basati per la valutazione, sotto forma di un elenco di rapporti di prova e di studio indicando il titolo, gli autori, la data del rapporto di studio o di prova e la data di pubblicazione, la norma di riferimento utilizzata per la prova o lo studio, il nome del detentore e l'eventuale richiesta di protezione dei dati fatta dal detentore o dal notificante. Per le altre fonti delle sostanze attive per le quali il fascicolo non è stato ritenuto completo, esso deve anche precisare se si può concludere che tali sostanze attive sono comparabili ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi eccetto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino. Lo Stato membro relatore può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo. La richiesta, da parte dello Stato membro relatore, di presentare ulteriori dati necessari per chiarire il fascicolo non incide sul termine di presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Dall'inizio di questo esame lo Stato membro relatore può consultare esperti di uno o più Stati membri e può richiedere ad altri Stati membri informazioni scientifiche o tecniche complementari come sostegno ai fini della valutazione.

Lo Stato membro relatore procura che i notificanti presentino fascicoli sintetici aggiornati alla Commissione e agli altri Stati membri contestualmente all'invio alla Commissione della relazione del relatore sulla valutazione dei fascicoli aggiornati.

Gli Stati membri o la Commissione possono chiedere, per il tramite dello Stato membro relatore, che anche i notificanti trasmettano loro i fascicoli completi aggiornati o loro parti.

3. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico e la relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone entrambi all'esame del comitato fitosanitario permanente.

Prima di sottoporre il fascicolo e la relazione al comitato la Commissione distribuisce per informazione la relazione del relatore agli Stati membri e può organizzare una consultazione di esportatori di uno o più Stati membri. La Commissione può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive specificate nel regolamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in merito alla relazione o a sue parti per quanto riguarda la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro relatore garantisce la necessaria assistenza tecnica e scientifica nel corso di tali consultazioni.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi eccetto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino. Lo Stato membro relatore, previa consultazione della Commissione, può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati necessari per chiarire il fascicolo.

La Commissione consulta i comitati scientifici di pertinenza su qualsiasi questione relativa alla sanità e all'ambiente prima di presentare al comitato pertinente il progetto di direttiva o di decisione di cui al paragrafo 4.

Lo Stato membro relatore mette a disposizione delle parti interessate che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione:

- a) le informazioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, ad eccezione di quelle accettate come riservate conformemente all'articolo 14 della direttiva;
- b) il nome della sostanza attiva;
- c) il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato;
- d) l'elenco dei dati richiesti ai fini dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, prima come figurano nella relazione del relatore e poi completati dopo eventuale consultazione, da parte della Commissione, degli esperti di cui al secondo comma.

4. Dopo l'esame di cui al paragrafo 3 e fatte salve eventuali proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, adotta:

- a) una direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni per l'iscrizione stessa, ivi incluso il termine per l'iscrizione, oppure
- b) una decisione destinata agli Stati membri e intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva e, di conseguenza, a rifiutare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone i motivi.

5. Quando la Commissione sottopone il progetto di direttiva o di decisione di cui al paragrafo 4, essa presenta anche le conclusioni dell'esame del comitato sotto forma di una relazione di riesame aggiornata a cui deve essere fatto riferimento nel resoconto sommario della riunione.

Ad eccezione delle parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e accettate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva, la relazione di riesame è messa a disposizione da parte di ciascuno Stato membro su richiesta specifica o è tenuta a disposizione delle parti interessate, per consultazione.

#### Articolo 9

### Sospensione della valutazione

Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I del presente regolamento, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a detta proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale di una sostanza di cui alla direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.

#### CAPO 3

### TERZA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO

#### Articolo 10

### Notificazione

1. Il produttore che desidera che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento ne invia notifica all'ente di cui all'allegato VII del presente regolamento. La Commissione controlla regolarmente lo svolgimento dei compiti menzionati nell'allegato VII del presente regolamento la cui esecuzione è stata affidata all'ente di cui al suddetto allegato. Qualora i compiti non fossero eseguiti in modo adeguato, può essere decisa la designazione di un altro ente, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva.

2. Per ogni singola sostanza attiva la notificazione deve essere presentata separatamente con le seguenti modalità:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una prima notifica conformemente alla sezione 1 del modello riportato nell'allegato IV, parte 2;

e

b) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una seconda notifica conformemente alle sezioni 1 e 2 del modello riportato nell'allegato IV, parte 2, comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo completo.

3. Le modalità e i termini di presentazione di quest'ultimo, nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive in questione, saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

4. Il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli completi sarà al più tardi il 25 maggio 2003. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino. Nondimeno, nel regolamento di cui al paragrafo 3 può essere fissato, in casi eccezionali, un termine posteriore per i risultati di studi a più lungo termine che difficilmente potrebbero essere ultimati entro tale data, a condizione che il fascicolo contenga:

- la prova che gli studi sono stati commissionati non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- una giustificazione scientifica fondata;
- il protocollo e una relazione sull'avanzamento dello studio.

5. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 2 o la cui relativa notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, la cui notifica sia stata ritenuta ricevibile conformemente all'articolo 11, presentando un fascicolo in comune.

#### Articolo 11

### Esame delle notifiche

1. Entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), la Commissione informa il comitato in merito alle notifiche pervenute entro i termini previsti. Entro otto mesi dalla data di ricevimento delle notifiche la Commissione riferisce al comitato in merito alla ricevibilità delle notifiche pervenute, per un esame più approfondito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 2.

2. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive elencate nell'allegato II del presente regolamento per le quali non è stata comunicata una notifica accettabile o non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine stabilito, motivando tale decisione. Gli Stati membri ritirano entro il 25 luglio 2003 le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

#### CAPO 4

### TASSE

#### Articolo 12

### Tasse relative al secondo elenco prioritario

1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti di pagare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei relativi fascicoli, che sono stati loro presentati conformemente al disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 6, per ciascuno dei casi in cui lo Stato membro è stato designato come Stato membro relatore.

2. A tal fine gli Stati membri

a) esigono il pagamento di una tassa per ogni notifica, sia questa presentata da un unico notificante o collettivamente da più notificanti, nonché per ogni presentazione di un fascicolo ad essa relativo;

- b) garantiscono che l'importo della tassa sia fissato in modo trasparente, affinché esso corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di una notifica e di un fascicolo; gli Stati membri possono tuttavia prevedere una serie di diritti fissi basata sui costi medi per il calcolo dell'importo totale della tassa;
- c) garantiscono che la tassa sia percepita, conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro, indicato nell'allegato VI, e che il gettito della tassa venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro relatore per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni generali volte all'assolvimento degli obblighi che loro incombono in qualità di Stati membri relatori ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8;
- d) esigono che una prima quota della tassa, a copertura dei costi sostenuti dallo Stato membro relatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 7, sia pagata contestualmente alla presentazione della notifica di cui all'articolo 4; tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso.

#### Articolo 13

#### **Tasse relative alle notifiche per la terza fase del programma di lavoro**

I produttori che presentano una notifica conformemente al disposto dell'articolo 10 devono versare, contestualmente alla presentazione della loro prima notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), una tassa di 5 000 EUR per ogni sostanza attiva all'ente di cui all'allegato VII. La tassa è utiliz-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

zata esclusivamente a copertura delle spese realmente sostenute per i compiti indicati all'allegato VII.

#### Articolo 14

#### **Altri diritti, prelievi o tasse**

Gli articoli 12 e 13 lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, diritti, prelievi o tasse diversi dalla tassa prevista agli articoli 12 e 13 e inerenti all'autorizzazione, alla commercializzazione, all'utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.

#### CAPO 5

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 15

#### **Misure provvisorie**

La Commissione riferisce al comitato in merito alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva.

Se necessario, la Commissione può adottare, caso per caso, opportune misure provvisorie conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva per gli usi per i quali siano state fornite prove tecniche supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare ad utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.

#### Articolo 16

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Elenco delle sostanze attive da inserire nella seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, con relativo Stato membro relatore designato**

**Denominazione**

## PARTE A: SOSTANZE ATTIVE ANTICOLINESTERASI

Organofosfati	Stato membro relatore
azametifos	Regno Unito
ampropilfos	Svezia
bromofos	Austria
bromofos-etile	Austria
cadusafos	Grecia
carbofenotion	Lussemburgo
clorfenvinfos	Italia
tetraclorvinfos	Italia
clormefos	Spagna
clortiofos	Spagna
demeton-S-metile	Francia
demeton-S-metil-solfone	Francia
ossidemeton-metile	Francia
dialifos	Francia
diazinon	Portogallo
diclofention	Paesi Bassi
diclorvos	Italia
dicrotofos	Italia
monocrotofos	Italia
dimefox	Germania
dimetoato	Regno Unito
ometoato	Regno Unito
formotion	Regno Unito
dioxation	Francia
disulfoton	Grecia
ditalimfos	Austria
etefon	Paesi Bassi
etion	Francia
etoato-metile	Italia
etoprofos	Regno Unito
etrimfos	Regno Unito
fenamifos	Paesi Bassi
fenitrotion	Danimarca
fonofos	Irlanda
isazofos	Francia
isoxation	Spagna
eptenofos	Austria
iodofenfos	Francia
isofenfos	Austria
malation	Finlandia
mecarbam	Spagna
mefosfolan	Irlanda
metidation	Portogallo
mevinfos	Svezia

Organofosfati	Stato membro relatore
naled	Francia
forato	Regno Unito
fosalone	Austria
fosmet	Spagna
fosfamidon	Germania
foxim	Belgio
pirimifos-etile	Regno Unito
pirimifos-metile	Regno Unito
profenofos	Germania
propetamfos	Lussemburgo
protiofos	Spagna
protoato	Grecia
piraclofos	Spagna
piridafention	Italia
quinalfos	Francia
sulprofos	Spagna
sulfotep	Finlandia
temefos	Irlanda
terbufos	Austria
tiometon	Paesi Bassi
tionazin	Italia
tolclofos-metile	Paesi Bassi
triazofos	Grecia
triclorfon	Portogallo
triclronat	Finlandia
vamidotion	Portogallo
Carbammati	Stato membro relatore
bendiocarb	Regno Unito
benfuracarb	Belgio
carbofuran	Belgio
carbosulfan	Belgio
furatiocarb	Belgio
butocarboxim	Germania
butossicarboxim	Germania
carbaril	Spagna
dioxacarb	Danimarca
etiofencarb	Germania
formetanat	Italia
metiocarb	Germania
metomil	Regno Unito
tiodicarb	Regno Unito
oxamil	Irlanda
pirimicarb	Portogallo
promecarb	Portogallo
propamocarb	Svezia
protiocarb	Svezia
propoxur	Belgio
tiofanox	Francia
triazamato	Regno Unito

## PARTE B

1,3-dicloropropene	Spagna
1,3-dicloropropene (cis)	Spagna
captan	Italia
folpet	Italia
clodinafop	Paesi Bassi
clopiralid	Finlandia
cianazina	Svezia
ciprodinil	Francia
diclorprop	Danimarca
diclorprop-P	Danimarca
dimetenamid	Germania
dimetomorf	Germania
diuron	Danimarca
fipronil	Francia
fosetil	Francia
glufosinato	Svezia
aloxifop	Danimarca
aloxifop-R	Danimarca
metconazolo	Belgio
metoxiclor	Italia
metolaclor	Belgio
metribuzin	Germania
prometrin	Grecia
pirimetanil	Portogallo
rimsulfuron	Germania
terbutrina	Germania
tolilfluamide	Finlandia
tribenuron	Svezia
triclopir	Irlanda
trifluralin	Grecia
trinexapac	Paesi Bassi
triticonazolo	Austria

## PARTE C

barban	Belgio
bromociclen	Danimarca
bronopol	Germania
cloral-semi-acetal	Germania
cloral-semi-acilal	Germania
clorfenprop	Grecia
clorobenzilato	Spagna
cloroxuron	Spagna
p-cloronitrobenzene	Spagna
DADZ (dietilditiocarbammato di zinco)	Francia
di-allato	Francia
difenoxuron	Irlanda
(2-(ditiocianometiltio)benzotiazolo	Italia
fluorodifen	Italia
furfural	Lussemburgo

---

isocarbammide	Paesi Bassi
idrazide dell'acido naftilacetico	Austria
noruron	Portogallo
pentaclorofenolo	Finlandia
4-t-pentilfenolo	Svezia
propazina	Regno Unito
diacetonechetogulonato sodico	Regno Unito
dimetilditiocarbammato sodico	Regno Unito
2,4,5-T	Francia

---

## ALLEGATO II

**Sostanze attive rientranti nella terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva**

Tutte le sostanze attive (incluse le loro varianti, come i sali, gli esteri o le ammine) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993, ad eccezione delle seguenti:

- 1) le sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3600/92;
- 2) le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) le sostanze attive costituite da microrganismi, inclusi i virus;
- 4) le sostanze attive di cui è autorizzata l'utilizzazione in alimenti destinati al consumo umano o in alimenti per animali, conformemente alla legislazione dell'UE;
- 5) le sostanze attive costituite da estratti di vegetali;
- 6) le sostanze attive costituite da prodotti animali o da questi ottenuti per semplice trasformazione;
- 7) le sostanze attive che sono o saranno utilizzate esclusivamente come sostanze di richiamo o repulsive (inclusi i feromoni). Le sostanze attive che sono o saranno utilizzate esclusivamente in trappole e/o distributori, conformemente al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio concernente l'agricoltura biologica <sup>(1)</sup>;
- 8) le sostanze attive che sono o saranno utilizzate esclusivamente come rodenticidi;
- 9) le sostanze attive che sono o saranno utilizzate esclusivamente per la protezione di piante o prodotti vegetali conservati;
- 10) le seguenti sostanze di uso corrente:
  - solfato di alluminio
  - cloruro di calcio
  - CO<sub>2</sub>
  - EDTA e suoi sali
  - etanolo
  - grasso (fasce ad anello su alberi da frutta)
  - alcoli grassi
  - solfato di ferro
  - fosfato di calce
  - zolfo calcico
  - azoto
  - olio di paraffina
  - oli di petrolio
  - permanganato di potassio
  - acido propionico
  - resine e polimeri
  - cloruro di sodio
  - idrossido di sodio
  - zolfo e anidride solforosa
  - acido solforico
  - cere.

---

<sup>(1)</sup> GU L 36 del 10.2.1998, pag. 16.

## ALLEGATO III

**Autorità di coordinamento negli Stati membri**

## AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft  
Spargelfeldstraße 191  
A-1226 Wien

## BELGIO

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,  
Service «Qualité des matières premières et analyses»  
WTC 3, 8<sup>e</sup> étage  
Boulevard Simon Bolivar 30  
B-1000 Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw  
Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses  
WTC 3, 8<sup>e</sup> verdieping  
Simon Bolivarlaan 30  
B-1000 Brussel

## DANIMARCA

Ministry of Environment and Energy  
Danish Environmental Protection Agency  
Pesticide Division  
Strandgade 29  
DK-1401 Copenhagen K

## GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)  
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)  
Messeweg 11-12  
D-38104 Braunschweig

## GRECIA

Hellenic Republic  
Ministry of Agriculture  
General Directorate of Plant Produce  
Directorate of Plant Produce Protection  
Department of Pesticides  
3-4 Hippokratous Street  
GR-10164 Athens

## SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Agricultura  
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas  
c/Ciudad de Barcelona, 118-120  
E-28007 Madrid

## FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre  
Pesticide Division  
P.O. BOX 42  
FIN-00501 Helsinki

## FRANCIA

Ministère de l'agriculture  
Service de la protection des végétaux  
251, rue de Vaugirard  
F-75732 Paris Cedex 15

## IRLANDA

Pesticide Control Service  
Department of Agriculture, Food and Rural Development  
Abbotstown Laboratory Complex  
Abbotstown, Castleknock  
Dublin 15  
Ireland

## ITALIA

Ministero della Sanità  
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria  
Ufficio XIV  
Piazza G. Marconi, 25  
I-00144 Roma

## LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture  
Service de la protection des végétaux  
Boîte postale 1904  
16, route d'Esch  
L-1019 Luxembourg

## PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen  
Postbus 217  
6700 AE Wageningen  
Nederland

## PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,  
Quinta do Marquês  
P-2780-155 Oeiras

## SVEZIA

Kemikalieinspektionen  
Box 1384  
S-171 27 Solna

## REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate  
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
Mallard House  
Kings Pool  
3 Peasholme Green,  
York YO1 7PX  
United Kingdom

---

## ALLEGATO IV

## PARTE 1

## Notifica di una sostanza attiva conformemente all'articolo 4

## MODELLO

La notifica deve essere fatta su supporto cartaceo ed inviata per lettera raccomandata.

Essa deve contenere le seguenti informazioni.

1. *Dati di identificazione del notificante*

- 1.1. Fabbricante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento):
- 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento:
  - 1.2.1. a) Telefono:
    - b) Telefax:
    - c) Indirizzo e-mail:
  - 1.2.2. a) Persona da contattare:
    - b) Persona da contattare, in alternativa:

2. *Informazioni per facilitare l'identificazione*

- 2.1. Nome comune proposto o accettato dall'ISO e sinonimi che specificino, se del caso, le relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante:
- 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS):
- 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se esistenti):
- 2.4. Formula empirica e formula di struttura, massa molecolare:
- 2.5. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o, se del caso, in g/l:
- 2.6. Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio (effetti sulla salute e sull'ambiente) (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1):

3. *Impegno*

Il notificante si impegna a presentare all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato i fascicoli di cui all'articolo 6 del presente regolamento entro i termini previsti dal regolamento da adottare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Qualora tale regolamento menzioni diversi notificanti per questa sostanza attiva, il notificante si impegna ad adoperarsi al massimo per presentare un unico fascicolo collettivamente con gli altri notificanti.

Il notificante si impegna a pagare la quota rimanente della tassa come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, in conformità delle istruzioni impartite dall'ente dello Stato membro relatore designato di cui all'allegato VI, contestualmente alla presentazione del fascicolo completo per le sostanze attive contemplate dal regolamento cui è fatto riferimento all'articolo 5, paragrafo 2. Qualora venga designato un nuovo Stato membro relatore conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, il notificante si impegna a pagare la quota rimanente della tassa al nuovo Stato membro relatore designato, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e secondo le istruzioni impartite dall'ente del nuovo Stato membro relatore designato di cui all'allegato VI.

Il notificante conferma di aver pagato la prima quota della tassa, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), contestualmente alla presentazione della notifica in conformità delle istruzioni dell'ente dello Stato membro relatore designato di cui all'allegato VI o si impegna a pagarla immediatamente se lo Stato membro relatore gli ha dato istruzione di non effettuare il pagamento finché non gliene venga fatta richiesta.

Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Il notificante conferma che le suindicate informazioni presentate il ..... (data), sono veritiere ed esatte.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa di cui al punto 1.1)

**PARTE 2****Notifica di una sostanza attiva conformemente all'articolo 10**

## MODELLO

La notifica deve essere effettuata articolandola in due sezioni.

Entrambe le sezioni devono essere presentate sia su carta che sotto forma di file informatico leggibile, nel formato stabilito dall'ente designato nell'allegato VII, in consultazione con la Commissione.

## SEZIONE 1

Numero di riferimento:

1. *Dati di identificazione del notificante*

- 1.1. Fabbricante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento):
- 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento:
  - 1.2.1. a) Telefono:
  - b) Telefax:
  - c) E-Mail:
  - 1.2.2. a) Persona da contattare:
  - b) Persona da contattare, in alternativa:

2. *Informazioni per agevolare l'identificazione*

- 2.1. Nome comune, proposto o accettato dall'ISO, con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante:
- 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS):
- 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se esistenti):
- 2.4. Formula empirica e formula di struttura, massa molecolare:
- 2.5. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o in g/l, a seconda del caso:
- 2.6. Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità con la direttiva 67/548/CEE (effetti sulla salute e sull'ambiente):

3. *Impegno*

Il notificante conferma che le informazioni presentate nella sezione 2, punti 3 e 4, della notifica sono basate su studi di cui egli dispone e che saranno inviate allo Stato membro relatore come parte del fascicolo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Il notificante si impegna a presentare i fascicoli all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato entro il termine previsto dal regolamento da adottare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento. Qualora tale regolamento menzioni più notificanti per questa sostanza attiva, il notificante si impegna a fare il possibile per presentare un unico fascicolo, collettivamente con gli altri notificanti.

Il notificante si impegna a pagare una tassa come previsto all'articolo 13, contestualmente alla presentazione della notifica all'ente designato di cui all'allegato VII.

Il notificante dichiara di essere consapevole di dover pagare una tassa allo Stato membro relatore designato, contestualmente alla presentazione del fascicolo completo in relazione alle sostanze attive contemplate dal regolamento cui è fatto riferimento all'articolo 11.

Il notificante conferma che le informazioni indicate più sopra e le informazioni inviate il ..... (data) nella sezione 2 sono esatte e veritiere.

Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa indicata al punto 1.1)

## SEZIONE 2

Numero di riferimento:

Il notificante deve riportare, ai punti 1 e 2, le stesse informazioni già fornite ai punti 1 e 2 della sezione 1, mettendo in rilievo le eventuali variazioni.

1. *Identificazione del notificante*

- 1.1. Fabbrikante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento):
- 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento:
  - 1.2.1. a) Telefono:
    - b) Telefax:
    - c) E-Mail:
  - 1.2.2. a) Persona da contattare:
    - b) Persona da contattare, in alternativa:

2. *Informazioni per agevolare l'identificazione*

- 2.1. Nome comune, proposto o accettato dall'ISO, con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante:
- 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS):
- 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se esistenti):
- 2.4. Formula empirica e formula di struttura, massa molecolare:
- 2.5. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o in g/l, a seconda del caso:
- 2.6. Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità con la direttiva 67/548/CEE (effetti sulla salute e sull'ambiente):

3. *Controllo della completezza*

Deve essere presentato un controllo della completezza, nel formato raccomandato, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente per ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva, in relazione alla serie limitata di utilizzazioni rappresentative della sostanza attiva per le quali il notificante intende dimostrare, sulla base dei dati che presenterà, l'accettabilità in rapporto alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva, per uno o più preparati.

Il notificante deve specificare queste utilizzazioni rappresentative.

4. *Elenco degli studi disponibili*

- Un elenco di tutti gli studi di cui dispone il notificante e che saranno presentati agli Stati membri relatori come parte del fascicolo;
- un piano provvisorio particolareggiato contenente gli impegni di effettuare altri studi per il completamento del fascicolo;
- un elenco distinto di tutti gli studi eseguiti dal 1° agosto 1994 (ad eccezione degli studi sull'efficacia di cui all'allegato III, punto 6, della direttiva).

5. Per ogni Stato membro, un elenco delle coltivazioni per le quali sono attualmente autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
6. Data del riesame più recente della sostanza attiva in uno Stato membro dell'Unione europea.
7. Data del riesame più recente della sostanza attiva in un paese dell'OCSE.

8. *Elenco dei parametri*

Deve essere presentato un elenco dei seguenti parametri in relazione alla serie limitata di utilizzazioni della sostanza attiva per le quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati che presenterà, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva in relazione ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima.

## IDENTITÀ, PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Nome comune (ISO)	
Nome chimico (IUPAC)	
Nome chimico (CA)	
Numero CIPAC	
Numero CAS	
Numero CEE	
Specifica FAO	
Purezza minima	
Formula molecolare	
Massa molecolare	
Formula di struttura	
Punto di fusione	
Punto di ebollizione	
Aspetto	
Densità relativa	
Pressione di vapore	
Costante della legge di Henry	
Solubilità in acqua	
Solubilità in solventi organici	
Coefficiente di ripartizione ( $\log P_{ow}$ )	
Stabilità idrolitica ( $DT_{50}$ )	
Costante di dissociazione	
Rendimento quantico della fototrasformazione diretta in acqua a $\Sigma > 290 \text{ nm}$	
Infiammabilità	
Proprietà esplosive	
Assorbimento UV/VIS (massimo)	
Fotostabilità ( $DT_{50}$ )	

## TOSSICOLOGIA E METABOLISMO

**Assorbimento, distribuzione, escrezione e metabolismo nei mammiferi**

Tasso e grado di assorbimento:

Distribuzione:

Potenziale di accumulo:

Tasso e grado di escrezione:

Composti tossicologicamente rilevanti:

Metabolismo negli animali


**Tossicità acuta**Orale sul ratto (<sup>1</sup>):Dermica LD<sub>50</sub> sul ratto:Inalatoria LC<sub>50</sub> sul ratto:

Irritazione cutanea:

Irritazione oculare:

Sensibilizzazione cutanea (metodo utilizzato e risultato)


**Tossicità a breve termine**

Effetto critico/bersaglio:

NOAEL/NOEL orale minimo rilevante

NOAEL/NOEL dermico minimo rilevante

NOAEL/NOEL inalatorio minimo rilevante


**Genotossicità**

--

**Tossicità e carattere cancerogeno a lungo termine**

Effetto critico/bersaglio:

NOAEL minimo rilevante:

Carattere cancerogeno:


**Tossicità riproduttiva**

Effetto critico/bersaglio-Riproduzione

NOAEL/NOEL riproduttivo minimo rilevante

Effetto critico/bersaglio — Tossicità sviluppo

NOAEL/NOEL minimo di sviluppo rilevante


**Neurotossicità tardiva**

--

**Altri studi tossicologici**

--

**Dati medici**

--

<sup>(1)</sup> Può includere una stima puntuale o una stima intervallo.

**Sommario**

ADI:  
 AOEL sistemico  
 AOEL inalatorio  
 AOEL dermico  
 ArfD (dose acuta di riferimento)

Valore

Studio

Fattore di  
sicurezza

Valore	Studio	Fattore di sicurezza

**Assorbimento dermico**

--

## DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE

**Destino e comportamento nel suolo****Via di degradazione**

Metodo di calcolo

*Aerobica:*

Mineralizzazione dopo 100 giorni:

Residui non estraibili dopo 100 giorni:

Metaboliti rilevanti: nome e/o codice % di dose applicata (intervallo e massimo)


**Studi supplementari***Anaerobico:*

--

*Fotolisi nel suolo:*

--

*Osservazioni:*

--

**Tasso di degradazione <sup>(1)</sup>***Studi di laboratorio*DT<sub>50</sub>lab (20 °C, aerobico):DT<sub>90</sub>lab (20 °C, aerobico):DT<sub>50</sub>lab (10 °C, aerobico):DT<sub>50</sub>lab (20 °C, anaerobico):


<sup>(1)</sup> Specificare il metodo di calcolo e l'ordine di reazione.

*Studi di campo* <sup>(1)</sup>DT<sub>50f</sub> da studi di dissipazione nel suolo:DT<sub>90f</sub> da studi di dissipazione nel suolo:

Studi sull'accumulo nel terreno:

Studi sui residui nel terreno:


*Osservazioni:*

ad esempio, effetto del pH del terreno sul tasso di degradazione

--

**Adsorbimento/desorbimento**K<sub>f</sub>:K<sub>d</sub>K<sub>oc</sub>

dipendenza dal pH


**Mobilità***Studi di laboratorio:*

Lisciviazione colonnare:

Lisciviazione di residui vecchi:


*Studi di campo:*

Studi di lisciviazione al lisimetro/in campo:

--

*Osservazioni:*

--

**Destino e comportamento nell'acqua****Degradazione abiotica**

Degradazione idrolitica:

Metaboliti rilevanti

Degradazione fotolitica:


<sup>(1)</sup> Specificare il paese o la regione.



**Organismi acquatici**

Tossicità acuta pesce:

Tossicità a lungo termine pesce:

Bioaccumulo pesce:

Tossicità acuta invertebrato:

Tossicità cronica invertebrato

Tossicità acuta alghe:

Tossicità acuta piante acquatiche

Tossicità cronica organismo in sedimento:

Studio micro/mesocosmo


**Api mellifere**

Tossicità acuta orale:

Tossicità acuta da contatto:

Studio di semicampo


**Altre specie di artropodi <sup>(1)</sup>**

Specie Test

	Effetto %

**Lombrichi**

Tossicità acuta:

Tossicità riproduttiva:

Studio di campo


**Microorganismi del suolo**

Mineralizzazione dell'azoto:

Mineralizzazione del carbonio:


(<sup>1</sup>) Specificare il tipo di studio: studio di laboratorio/di laboratorio esteso/di semicampo/di campo.

## ALLEGATO V

**PARTE 1****Criteri di ricevibilità delle notifiche di cui all'articolo 4**

Una notifica verrà considerata ricevibile solo se

- 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
- 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva,
- 3) è presentata nel formato specificato nell'allegato IV, parte 1 e
- 4) è stata pagata la tassa di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d).

**PARTE 2****Criteri di ricevibilità delle notifiche di cui all'articolo 10**

Una notifica verrà considerata ricevibile solo se

- 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
  - 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva,
  - 3) è presentata nel formato specificato all'allegato IV, parte 2,
  - 4) dal controllo della completezza risulta che il fascicolo disponibile al momento è sufficientemente completo oppure se viene proposto uno scadenario per completarlo,
  - 5) l'elenco dei parametri è sufficientemente completo,
  - 6) è stata pagata la tassa di cui all'articolo 13.
-

## ALLEGATO VI

**Enti nazionali da contattare per ulteriori informazioni sul pagamento delle tasse di cui all'articolo 12 e a cui devono essere versate le tasse in questione**

## AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft  
Spargelfeldstraße 191  
A-1226 Wien

## BELGIO

Fonds budgétaire des matières premières  
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture  
Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3  
Boulevard Simon Bolivar 30  
B-1000 Bruxelles

Account number 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen  
Ministerie van Middenstand en Landbouw  
Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3  
Simon Bolivarlaan 30  
B-1000 Brussel

Account number 679-2005985-25 (Bank van De Post)

## DANIMARCA

Ministry of Environment and Energy  
Danish Environmental Protection Agency  
Strandgade 29  
DK-1401 Copenhagen K

## GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft  
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik  
Messeweg 11-12  
D-38104 Braunschweig

## GRECIA

Hellenic Republic  
Ministry of Agriculture  
General Directorate of Plant Produce  
Directorate of Plant Produce Protection  
Department of Pesticides  
3-4 Hippokratous Street  
GR-10164 Athens

## SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Agricultura  
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas  
c/Ciudad de Barcelona, 118-120  
ES-28007 Madrid

## FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre  
Pesticide Division  
P.O. Box 42  
FIN-00501 Helsinki

Bank and account:  
Leonia Bank plc  
PSP BFIHH  
800015-18982

## FRANCIA

Ministère de l'agriculture et de la pêche  
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires  
251, rue de Vaugirard  
F-75732 Paris Cedex 15

## IRLANDA

Pesticide Control Service  
Department of Agriculture, Food and Rural Development  
Abbotstown Laboratory Complex  
Abbotstown, Castleknock  
Dublin 15  
Ireland

## ITALIA

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo  
post current account n. 11281011

## LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture  
Boîte postale 1904  
L-1019 Luxembourg

## PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen  
Postbus 217  
6700 AE Wageningen  
Nederland

## PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,  
Quinta do Marquês  
P-2780-155 Oeiras  
Account number: 003505840003800793097  
Bank: Caixa Geral de Depósitos

## SVEZIA

Kemikalieinspektionen  
Box 1384  
S-171 27 Solna  
National Giro Account: 4465054-7

## REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate  
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
Mallard House  
Kings Pool  
3 Peasholme Green,  
York YO1 7PX  
United Kingdom

---

## ALLEGATO VII

**Ente designato di cui all'articolo 10**

L'ente seguente è designato ad espletare, in nome della Commissione, i compiti di cui all'articolo 11: Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, (RENDER PROJECT) Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (indirizzo elettronico: <http://www.bba.de/english/render.htm> oppure: [render@bba.de](mailto:render@bba.de)). La tassa di cui all'articolo 13 deve essere versata sul conto n.: 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (riferimento: BBA-RENDER, menzionando il numero di riferimento della notifica).

Il suddetto ente

1. esaminerà le notifiche di cui all'articolo 10,
  2. trasmetterà ai notificanti il formato della notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
  3. esaminerà le notifiche e consulterà esperti di altri Stati membri alla luce dei criteri di accettabilità di cui all'allegato V, parte 2,
  4. riferirà alla Commissione, entro sei mesi dal termine previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), in merito all'accettabilità delle notifiche pervenutegli,
  5. metterà a disposizione della Commissione le notifiche pervenutegli,
  6. metterà a disposizione della Commissione un conto dettagliato,
  7. qualora l'importo totale delle tasse versate da tutti i notificanti superi le spese effettive per l'esame e il trattamento amministrativo di tutte le notifiche, rimborserà ai notificanti l'importo in eccedenza ripartito in parti uguali.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 452/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2000**

**relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999, sono necessarie disposizioni di attuazione riguardanti i criteri di valutazione della qualità e il contenuto della relazione concernente la qualità.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma satistico, istituito con decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Criteri di valutazione della qualità e contenuto della relazione concernente la qualità**

I criteri di valutazione della qualità e il contenuto della relazione concernente la qualità di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 530/1999 figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## ALLEGATO

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E CONTENUTO DELLA RELAZIONE CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE STATISTICHE SUL COSTO DEL LAVORO**

## TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE

La relazione concernente la qualità dovrà essere trasmessa, unitamente ai dati, possibilmente entro ventiquattro mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono stati raccolti i dati.

## PERIODO DI TRANSIZIONE

Dato che la relazione riguardante la qualità è una nuova caratteristica del sistema statistico europeo, le autorità preposte alle statistiche nazionali devono adeguare progressivamente i loro strumenti, le loro conoscenze e le risorse destinate a tale comunicazione. Pertanto, il contenuto della relazione presentata in appresso prevede alcune voci facoltative per la prima relazione concernente la qualità che dovrà essere fornita per l'indagine sul costo del lavoro per l'anno di riferimento 2000. La fattibilità e pertinenza di tali voci facoltative saranno esaminate tenendo conto dell'informazione fornita dagli Stati membri e del progresso generale compiuto nel campo delle scienze statistiche. Tale esame deve essere realizzato da Eurostat e dalle autorità nazionali di statistica prima dell'indagine seguente, affinché si possa decidere se le voci facoltative dovranno continuare ad essere facoltative.

## CAMPO D'APPLICAZIONE

L'informazione è richiesta nella misura in cui le deroghe nei relativi regolamenti del Consiglio o della Commissione non prevedano il contrario. Tali regolamenti riguardano le statistiche sulla struttura del costo del lavoro e delle retribuzioni, l'indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali delle imprese e i conti nazionali. Quanto detto vale anche per le caratteristiche facoltative e le ripartizioni.

## DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE RACCOLTA TRAMITE LA RELAZIONE CONCERNENTE LA QUALITÀ

I componenti della qualità, ovvero la pertinenza, la tempestività, la puntualità, l'accessibilità, la chiarezza e la completezza saranno principalmente utilizzati per fini interni del sistema statistico europeo.

I componenti relativi all'accuratezza, alla comparabilità e alla coerenza sono di grande interesse per gli utilizzatori. Le informazioni saranno divulgate agli utilizzatori tramite documenti statistici o metodologici.

## CONTENUTO

*Nota:* Le tabelle A, B e C e le variabili associate (ad esempio A11, B1, D1, ...) sono definite dal regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione dell'informazione sul costo del lavoro <sup>(1)</sup>.

1. **Pertinenza**

Punto facoltativo

- Un riassunto con la descrizione degli utilizzatori, origine e soddisfazione dei fabbisogni degli utilizzatori e pertinenza delle statistiche per gli utilizzatori.

2. **Precisione**2.1. *Errori di campionamento*

## 2.1.1. Campione probabilistico

## 2.1.1.1. Errore sistematico

Punto facoltativo

- Errore sistematico dovuto al metodo di stima, quando è misurabile.

## 2.1.1.2. Varianza

- Coefficienti di variazione <sup>(2)</sup> ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle A, B, e C per:
  - costo annuale della manodopera per dipendente (D1/A11 + A121 + A131)
  - costo orario della manodopera (D1/B1).

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

<sup>(2)</sup> Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. Esso può essere stimato dal rapporto tra la radice quadrata del valore stimato della varianza del campione e il valore stimato. La stima della varianza del campione deve tener conto della struttura del campione.

- Coefficienti di variazione ripartiti in conformità alla struttura della tabella A per:
  - B1 ore di lavoro dell'insieme dei dipendenti
  - D1 retribuzione dei dipendenti
  - D11 salari e stipendi (totale)
- Metodologia usata per la stima della varianza.

Punto facoltativo

- Coefficienti di variazione ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle B e C per:
  - B1 ore lavorative dell'insieme dei dipendenti
  - D1 retribuzione dei dipendenti
  - D11 salari e stipendi (totale)
- Coefficienti di varianza ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle A, B e C per:
  - A1 numero totale dei dipendenti
  - A11 + A121 + A131 Numero totale dei dipendenti nelle unità a tempo pieno.

### 2.1.2. Campionamento non-probabilistico

Se vengono utilizzate fonti esistenti in cui il calcolo di un coefficiente di variazione non è significativo, dovrà essere fornita una descrizione delle possibili fonti di imprecisione.

## 2.2. Errori non dovuti al campionamento

### 2.2.1. Errori nella base campionaria

- Descrizione dei principali errori di classificazione, dei problemi di sottocopertura e di sovracopertura <sup>(1)</sup> incontrati nella raccolta dei dati.
- I metodi utilizzati per il trattamento di questi eventuali errori.

Punto facoltativo

- Tassi di sovracopertura, sottocopertura e errore di classificazione ripartiti in conformità alla stratificazione impiegata per il campionamento.

L'informazione richiesta può essere in parte ottenuta dalla relazione sulla qualità del registro.

NB: Se si utilizzano dati amministrativi isolati, una simile analisi deve essere notificata basandosi sullo schedario amministrativo di riferimento.

### 2.2.2. Errori di misura e di trattamento

- Descrizione dei metodi utilizzati per ridurre gli errori di misura e di trattamento <sup>(2)</sup>.

Punto facoltativo

- Numero di casi corretti per le variabili richieste nella tabella A, espresso quale percentuale delle unità che hanno fornito una risposta per la variabile in questione.
- I tassi di errore di immissione dei dati o di codifica delle variabili:
  - numero dei dipendenti
  - salari e stipendi
  - attività dell'unità locale (divisioni della NACE Rev. 1)
  - regione (NUTS1)
- note metodologiche sulla stima di tali tassi <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> La sovracopertura si ha nel caso di unità classificate erroneamente e che non rientrano nel campo d'applicazione dell'indagine (ad esempio: attività di unità locali non in NACE Rev.1 C-K) o di unità che in realtà non esistono. La sottocopertura riguarda le (nuove) unità non comprese nella base campionaria, derivanti da effettive creazioni o da scissioni di imprese, e le unità classificate erroneamente. L'economia sommersa non viene considerata. Gli errori di classificazione riguardano l'errata classificazione di unità che appartengono alla popolazione bersaglio.

<sup>(2)</sup> Gli errori di misura sono quelli che si verificano al momento della raccolta dei dati. Esistono varie fonti di errori di misura: lo strumento di indagine (modulo o questionario), il dichiarante, il sistema di informazione, il modo di rilevazione dei dati, l'intervistatore. Gli errori di trattamento sono quelli che intervengono nei processi successivi alla raccolta dei dati, ad esempio, immissione dei dati, codifica, editing, ponderazione e tabulazione.

<sup>(3)</sup> I tassi di errore possono essere misurati facendo ricorso a tecniche standardizzate per il controllo della qualità, ad esempio, verificando la qualità di un sotto-campione dei questionari trattati (valutando l'entità degli errori durante la fase di manipolazione dei dati o la loro redazione da parte del personale degli istituti nazionali di statistica).

### 2.2.3. Errori dovuti a mancate risposte

- Tassi di risposta per unità <sup>(1)</sup>, totali e ripartiti in conformità alla stratificazione impiegata per il campionamento.
- Una descrizione dei metodi impiegati per l'imputazione e/o la riponderazione conseguente alle mancate risposte.

NB: Se si utilizzano dati amministrativi isolati, l'indicazione «indisponibilità del registro amministrativo o dato» sostituisce l'indicazione «mancata risposta».

#### Punti facoltativi

- Tasso di risposta per ogni variabile. Si tratta del rapporto tra il numero delle risposte e il numero dei rispondenti.
- Una descrizione dei motivi della mancata risposta e una valutazione degli errori sistematici per mancata risposta di una delle principali domande del questionario.

### 2.2.4. Errori di scelta del modello

- Relazione <sup>(2)</sup> sull'eventuale impiego dei seguenti modelli:
  - per adeguare l'anno fiscale all'anno civile;
  - per tener conto delle piccole imprese;
  - per combinare i dati provenienti da fonti amministrative con quelli delle indagini.

NB: Se si utilizzano dati amministrativi isolati, deve essere illustrata la corrispondenza tra i concetti amministrativi e il concetto statistico teorico.

## 3. Tempestività e puntualità

- Data di rilevamento dei dati essenziali: scadenza imposta ai rispondenti negli Stati membri, data di invio dei questionari, richiami e seguiti, data di effettuazione del lavoro sul campo;
- Date principali per la fase di post-raccolta: ad esempio, data di inizio e di fine della verifica della completezza, della codifica e della plausibilità, data del controllo di qualità (congruenza dei risultati) e misure di tutela della riservatezza;
- Principali date di pubblicazione: ad esempio, data in cui i risultati sono stati calcolati e resi noti.

NB: La puntualità nella trasmissione dei dati a Eurostat sarà valutata in conformità al regolamento che specifica la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati.

## 4. Accessibilità e chiarezza

- Una copia della pubblicazione (o delle pubblicazioni)
- Informazioni sui risultati eventualmente comunicati alle unità oggetto dell'indagine comprese nel campione
- Informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati (ad esempio, a chi sono comunicati i risultati)
- Una copia di ogni documento metodologico relativo alle statistiche fornite.

## 5. Comparabilità

### 5.1. Comparabilità spaziale

- Dev'essere compiuto un confronto tra concetti nazionali ed europei se vi sono differenze, soprattutto nella definizione delle unità statistiche, della popolazione di riferimento, nelle classificazioni e definizioni delle variabili. Tali differenze dovranno essere possibilmente quantificate.

NB: se le nomenclature e unità si basano sullo schedario, la qualità di tale informazione deve essere ricavabile dalla relazione sulla qualità dello schedario.

<sup>(1)</sup> Si tratta del rapporto tra il numero dei rispondenti nel campo d'applicazione e il numero dei questionari inviati alla popolazione selezionata.

<sup>(2)</sup> I commenti possono ad esempio riguardare la procedura di selezione di tali modelli (ad esempio, perché è stato scelto un determinato modello preferendolo ad altri), se è pertinente l'errore di stima associato alla corrispondente valutazione, elementi relativi alla verifica delle ipotesi su cui si basa il modello, la verifica della capacità del modello di predire i risultati utilizzando dati storici, il confronto dei risultati generati dal modello con altre fonti di dati, l'impiego di controlli e verifiche incrociate, la verifica della sensibilità del modello nella stima dei parametri, la convalida dell'immissione dei dati nel modello.

5.2. *Comparabilità temporale*

- Informazioni sulle modifiche delle definizioni, della copertura o dei metodi e, se possibile, una valutazione delle conseguenze di eventuali modifiche non trascurabili.

6. **Coerenza**

**NB:** questo punto persegue due obiettivi: informare gli utilizzatori sulle differenze concettuali che esistono tra diverse fonti di variabili che sono molto vicine e solitamente hanno lo stesso nome nelle pubblicazioni statistiche e fornire loro informazioni che consentano di passare da un concetto all'altro. Il secondo obiettivo è di assicurare che le statistiche che sono in linea di massima sufficientemente coerenti da un punto di vista concettuale forniscano risultati comparabili sulla stessa popolazione di riferimento. Tenuto conto di questi obiettivi, le statistiche sul costo del lavoro e le altre statistiche inviate ad Eurostat devono essere comparate con altri risultati utilizzando concetti e metodi di misurazione nazionali. Ad esempio, l'indagine sulle forze di lavoro (IFL) ha una definizione alquanto differente dell'occupazione: nell'IFL viene rilevata l'occupazione della popolazione residente, mentre nell'indagine sul costo del lavoro si tiene conto dell'occupazione sul territorio nazionale, un concetto che è coerente con i conti nazionali e le statistiche delle imprese. Le comparazioni devono inoltre tener conto che le statistiche sul costo del lavoro sono basate sulle imprese con più di nove dipendenti.

6.1. *Coerenza con le statistiche dell'indagine sulle forze di lavoro*

Punto facoltativo

- Spiegazioni in merito alle principali differenze tra le due fonti per quanto riguarda i rapporti tra il numero dei lavoratori a tempo pieno e il numero dei lavoratori a tempo parziale, da un lato, e il rapporto tra il numero medio di ore di lavoro realmente prestate dai lavoratori a tempo parziale e il numero medio di ore di lavoro effettivamente prestate dai lavoratori a tempo pieno, dall'altro. Sarebbe utile anche una ripartizione per attività economica (NACE Rev.1, Sezioni C-K). È necessario tener conto dell'esattezza e dei concetti di entrambe le fonti.

6.2. *Coerenza con le statistiche strutturali delle imprese*

Il regolamento <sup>(1)</sup> relativo alle statistiche strutturali delle imprese copre tutte le attività commerciali dei settori da C a K e da M a O della NACE Rev. 1.

Le parti più simili di entrambe le fonti sono riassunte nella tabella che figura in appresso.

	Indagine sulle forze di lavoro	Indagine sulla struttura delle imprese
Serie	Dati regionali	Statistiche regionali su base annua
Unità statistica	Unità locale	Unità locale
Copertura delle attività	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, tranne la sezione J	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, tranne la sezione J
Caratteristiche	D11 Salari e stipendi E1 Unità locali, universo	13 32 0 Salari e stipendi 11 21 0 Numero di unità locali
Ripartizione per attività	NACE Rev. 1, livello di 2 cifre (divisione)	NACE Rev. 1, livello di 2 cifre (divisione)
Ripartizione per regione	NUTS 1	NUTS 1

- Spiegazioni in merito alle principali differenze tra queste variabili, tenendo conto dell'esattezza e dei concetti di entrambe le fonti (ripartizione: NACE Rev.1, Divisioni). Facoltativamente, tavole a entrate multiple NUTS1 e raggruppamenti NACE Rev 1 (C-D-E, F, G-H, I-J-K).

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 17.1.1997.

Punti facoltativi

La tabella in appresso riassume un'altra parte delle statistiche che possono essere comparate.

	Indagine sul costo della manodopera	Indagine sulla struttura delle imprese
Serie	Tabella B Statistiche nazionali per classe di imprese	Statistiche annuali delle imprese per classe d'ampiezza
Unità statistica	Unità locale	Impresa
Copertura delle attività	NACE Rev. 1 Sezioni C-E	NACE Rev. 1 Sezioni C-E
Caratteristiche	A1 Numero totale dei dipendenti B1 Ore di lavoro di tutti i dipendenti D11 Salari e stipendi D12 Contributi sociali del datore di lavoro	16 13 0 Numero di dipendenti 16 15 0 Numero di ore di lavoro dei dipendenti 13 32 0 Salari e stipendi 13 33 0 Costi della sicurezza sociale
Ripartizione per attività	NACE Rev. 1, livello 2 cifre (divisione)	NACE Rev. 1 livello 2 cifre (divisione)
Ripartizione per classe d'ampiezza	Meno di 10 dipendenti (*) 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 +	Numero di impiegati: meno di 10 impiegati, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 +

(\*) Non è applicabile all'indagine del 2000.

— Spiegazioni in merito alle principali differenze, tenendo conto dell'esattezza di ogni statistica e delle differenze concettuali. Tali comparazioni potrebbero essere fatte ricorrendo a tavole a entrate multiple per classi di dimensione dell'impresa e raggruppamenti NACE Rev.1.

### 6.3. Coerenze con i conti nazionali

Una parte di entrambe le fonti è riassunta nella tabella che figura in appresso.

	Indagine sul costo della manodopera	Conti nazionali
Serie	Tabella A: Dati nazionali	Tabella 3: Tabelle industria — esercizio annuo (*)
Copertura delle attività	Nace Rev. 1 Sezioni C-O	NACE Rev. 1 Sezioni C-O
Caratteristiche	A1 Numero totale dei dipendenti B1 Ore di lavoro di tutti i dipendenti D1 Retribuzioni dei dipendenti D11 Salari e stipendi	Dipendenti Ore di lavoro (**) D1 Retribuzioni dei dipendenti D11 Salari e stipendi
Ripartizione per attività	NACE Rev. 1, Sezione	NACE Rev. 1, Sezione

(\*) Eurostat (1997) ESA 95 Programma per la trasmissione dei dati.

(\*\*) Se disponibile.

— Spiegazioni in merito alle principali differenze, tenendo conto delle differenze nei concetti e nella copertura e, se disponibile, dell'esattezza di ogni statistica.

— Informazioni in merito all'utilizzazione dell'indagine sul costo della manodopera quale fonte per i conti nazionali.

### 7. Completezza

— Un elenco delle variabili e/o ripartizioni richieste dal regolamento che non sono disponibili, indicando i motivi della mancata disponibilità.

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2000**  
**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole**  
**Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	159,00
Rotture di riso (1006 40)	35,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 454/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2000**

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre  
e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 <sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	159,00	159,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 455/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati  
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 <sup>(3)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	1,27	1,27
— negli altri casi	46,99	46,99

**REGOLAMENTO (CE) N. 456/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di  
merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 <sup>(3)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regio-

lamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(5)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	72,58
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	75,06
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	104,10
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	67,35
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	169,60
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	162,35

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2000

che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(2000/169/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 240, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, è opportuno prorogare, fino all'entrata in vigore della nuova decisione ma non oltre il 28 febbraio 2001, le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 91/482/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 240, il paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2001».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 29 febbraio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GAMA

---

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1. Decisione modificata con decisione 97/803/CE (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50).

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2000

**recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana**

[notificata con il numero C(2000) 367]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/88/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca; nell'allegato della suddetta decisione, la parte I enumera i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) A causa delle gravi carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata a Capo Verde, non può essere

autorizzata l'importazione di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47.

## ALLEGATO

**Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana**I. *Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

AL — Albania	GT — Guatemala	PA — Panama
AR — Argentina	ID — Indonesia	PE — Perù
AU — Australia	IN — India	PH — Filippine
BD — Bangladesh	JP — Giappone	PK — Pakistan
BR — Brasile	KR — Corea del Sud	RU — Russia
CA — Canada	LT — Lituania	SC — Seicelle
CI — Costa d'Avorio	LV — Lettonia	SG — Singapore
CL — Cile	MA — Marocco	SN — Senegal
CN — Cina	MG — Madagascar	TH — Thailandia
CO — Colombia	MR — Mauritania	TN — Tunisia
CU — Cuba	MU — Maurizio	TW — Taiwan
EC — Ecuador	MV — Maldive	TZ — Tanzania
EE — Estonia	MX — Messico	UY — Uruguay
FK — Falkland	MY — Malaysia	VN — Vietnam
FO — Færøe	NG — Nigeria	YE — Yemen
GH — Ghana	NZ — Nuova Zelanda	ZA — Sudafrica
GM — Gambia	OM — Oman	

II. *Paese e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE*

AO — Angola	GL — Groenlandia	PG — Papua Nuova Guinea
AG — Antigua e Barbuda <sup>(1)</sup>	GN — Guinea Conakri	PL — Polonia
AN — Antille Olandesi	HK — Hong Kong	PM — Saint Pierre e Miquelon
AZ — Azerbaigian <sup>(2)</sup>	HN — Honduras	RO — Romania
BJ — Benin	HR — Croazia	SB — Isole Salomone
BS — Bahamas	HU — Ungheria <sup>(3)</sup>	SH — Sant'Elena
BY — Bielorussia	IL — Israele	SI — Slovenia
BZ — Belize	IR — Iran	SR — Suriname
CH — Svizzera	JM — Giamaica	TG — Togo
CM — Camerun	KE — Kenya	TR — Turchia
CR — Costa Rica	LK — Sri Lanka	UG — Uganda
CY — Cipro	MM — Myanmar	US — Stati Uniti d'America
CZ — Repubblica Ceca	MT — Malta	VC — Saint Vincent e Grenadine
DZ — Algeria	MZ — Mozambico	VE — Venezuela
ER — Eritrea	NA — Namibia	ZW — Zimbabwe
FJ — Figi	NC — Nuova Caledonia	
GA — Gabon	NI — Nicaragua	
GD — Grenada	PF — Polinesia Francese	

<sup>(1)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco.<sup>(2)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale.<sup>(3)</sup> Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2000**  
**che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Austria**

[notificata con il numero C(2000) 375]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/171/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'Austria ha presentato alla Commissione, per un'azienda di allevamento ittico, le prove a sostegno della concessione, relativamente all'IHN e alla VHS, dello stato di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (3) La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato i documenti giustificativi trasmessi dall'Austria per l'azienda in questione.

(4) Dall'esame suddetto risulta che l'azienda suddetta soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.

(5) Tale azienda può quindi beneficiare dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'azienda di allevamento ittico menzionata nell'allegato è concessa, relativamente all'IHV e alla VHS, la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO RIGUARDA L'IHN E LA VHS**

Alois Köttl  
Forellenzucht Alois Köttl  
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

---

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2000**  
**recante modifica della decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico**  
**riconosciute in Francia**

[notificata con il numero C(2000) 377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Francia è stato fissato dalla decisione 95/473/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/556/CE <sup>(4)</sup>.
- (3) La Francia ha presentato alla Commissione, per altre aziende di allevamento ittico, i documenti giustificativi per la concessione, relativamente all'IHN e alla VHS, dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Francia per le suddette aziende.
- (5) Dall'esame suddetto risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Tali aziende possono quindi beneficiare dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.
- (7) È opportuno inserire tali aziende nell'elenco delle aziende già riconosciute.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 95/473/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 50.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO RIGUARDA L'IHN E LA VHS

**1. ADOUR-GARONNE**

- Pisciculture de Sarrance  
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
- Pisciculture des Sources  
12540 Cornus (Aveyron)
- Pisciculture de Pissos  
40410 Pissos (Landes)
- Pisciculture de Tambareau  
40000 Mont-de-Marsan (Landes)
- Pisciculture «Les Fontaines d'Escot»  
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
- Pisciculture de la Forge  
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

**2. ARTOIS-PICARDIE**

- Pisciculture du Moulin-du-Roy  
62156 Rémy (Pas-de-Calais)
- Pisciculture du Bléquin  
62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
- Pisciculture de Sangheen  
62102 Calais (Pas-de-Calais)

**3. LOIRE-BRETAGNE**

- SCEA «Truites du lac de Cartravers»  
Bois-Boscher  
22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
- Pisciculture du Thélohier  
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
- Pisciculture de Plainville  
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

**4. RHIN-MEUSE**

- Pisciculture du ruisseau de Dompierre  
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
- Pisciculture de la source de la Deüe  
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

**5. SEINE-NORMANDIE**

- Pisciculture du Vaucheron  
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

**6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE**

- Pisciculture Charles Murgat  
Les Fontaines  
38270 Beaufort (Isère)
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2000****recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania***[notificata con il numero C(2000) 378]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/521/CE <sup>(4)</sup>.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione, con lettera del 17 settembre 1999, i documenti giustificativi richiesti per la concessione — relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) — dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico della Bassa Sassonia e del Baden-Württemberg, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per ciascuna azienda.
- (5) Dall'esame suddetto risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.

- (6) Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.
- (7) Esse debbono essere inserite nell'elenco delle aziende già riconosciute.
- (8) Con lettera del 15 settembre 1999, la Germania ha informato la Commissione che l'azienda «Hattop», situata in Turingia e compresa nell'allegato alla decisione 95/124/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/521/CE, ha cessato l'attività.
- (9) Tale azienda deve essere quindi radiata dall'elenco delle aziende riconosciute.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 73.

## ALLEGATO

## I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

1. **Jochen Moeller**  
Fischzucht Harkenbleck  
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. **Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen**  
(soltanto l'avannotteria)  
D-37586 Dassel
3. **Dr. R. Rosengarten**  
Forellenzucht Sieben Quellen  
D-49124 Georgsmarienhütte
4. **Klaus Kröger**  
Fischzucht Klaus Kröger  
D-21256 Handeloh Wörme
5. **Ingeborg Riggert-Schlumbohm**  
Forellenzucht W. Riggert  
D-29465 Schnega
6. **Volker Buchtman**  
Fischzucht Nordbach  
D-21441 Garstedt
7. **Sven Kramer**  
Forellenzucht Kaierde  
D-31073 Delligsen
8. **Hans-Peter Klusak**  
Fischzucht Grönegau  
D-49328 Melle

## II. AZIENDE DELLA TURINGIA

1. **Firma Tautenhahn**  
D-98646 Troststadt
2. **Thüringer Forstamt Leinefelde**  
Fischzucht Worbis  
D-37327 Leinefelde
3. **Fischzucht Salza GmbH**  
D-99734 Nordhausen-Salza
4. **Fischzucht Kindelbrück GmbH**  
D-99638 Kindelbrück
5. **Forellenhof Wichmar**  
D-07774 Wichmar
6. **Reinhardt Strecker**  
Forellenzucht Orgelmühle  
D-37351 Dingelstadt

## III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

1. **Heiner Feldmann**  
Riedlingen/Neufra  
D-88630 Pfullendorf
2. **Walter Dietmayer**  
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen  
D-72501 Gammertingen
3. **Heiner Feldmann**  
Bad Waldsee  
D-88630 Pfullendorf
4. **Heiner Feldmann**  
Bergatreute  
D-88630 Pfullendorf
5. **Oliver Fricke**  
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle  
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. **Peter Schmaus**  
Fischzucht Schmaus, Steinental  
D-88410 Steinental/Hauerz
7. **Josef Schnetz**  
Fenkenmühle  
D-88263 Horgenzell
8. **Erwin Steinhart**  
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen  
D-72513 Hettingen
9. **Hugo Strobel**  
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle  
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. **Reinhard Lenz**  
Forsthaus, Gaimühle  
D-64759 Sensbachtal
11. **Peter Hofer**  
Sulzbach  
D-78727 Aisteig/Oberndorf
12. **Stephan Hofer**  
Oberer Lautenbach  
D-78727 Aisteig/Oberndorf
13. **Stephan Hofer**  
Unterer Lautenbach  
D-78727 Aisteig/Oberndorf
14. **Stephan Hofer**  
Schelklingen  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. **Hubert Schuppert**  
Brutanlage: Obere Fischzucht  
Mastanlage: Untere Fischzucht  
D-88454 Unteressendorf
16. **Johannes Dreier**  
Brunnentobel  
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen
17. **Peter Störk**  
Wagenhausen  
D-88348 Saulgau
18. **Erwin Steinhart**  
Geislingen/St.  
D-73312 Geislingen/St.

19. **Joachim Schindler**  
Forellenzucht Lohmühle  
D-72275 Alpirsbach
20. **Heribert Wolf**  
Forellenzucht Sohnius  
D-72160 Horb-Diessen
21. **Claus Lehr**  
Forellenzucht Reinerzau  
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**  
Bruthausanlage  
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**  
Waldanlage  
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**  
Forellenhof Rössle, Honau  
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**  
Pfrungen  
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**  
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)  
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafeh**  
Obersimonswald  
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafeh**  
Brutanlage Seelbach  
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**  
Oberharmersbach  
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**  
Langenenslingen  
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**  
Höhmühle  
D-88353 Kießleg
32. **Karl Servay**  
Osterhofen  
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**  
Warthausen  
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**  
Gossenzugen  
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**  
Haigerach  
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**  
Unterlauchringen  
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**  
Tiefenstein  
D-79774 Albbruck
38. **Alfred Tröndle**  
Unteralpfen  
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**  
Schenkenbach  
D-78727 Aisteig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**  
Bainders  
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**  
Fischzucht Im Gänsebrunnen  
D-75305 Neuenbürg

#### IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**  
Hirschquelle  
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**  
Am Oelbach  
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**  
Sauerländer Forellenzucht  
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**  
Ovenhausen, Jätzer Mühle  
D-37671 Hörter

#### V. AZIENDE IN BAVIERA

1. **Gerstner Peter**  
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)  
Wellheim  
D-97332 Volkach

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2000****che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per l'azienda «Sources de la Fabrique»***[notificata con il numero C(2000) 379]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci.
- (2) La Francia ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) per conferire all'azienda «Sources de la Fabrique» de Valence (Drôme) lo status di azienda riconosciuta.
- (3) Tale programma definisce la zona geografica dell'azienda in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate.
- (4) L'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il programma di controllo dell'IHN e della VHS presentato dalla Francia per l'azienda «Sources de la Fabrique».

*Articolo 2*

La Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**del 28 febbraio 2000**  
**che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture**  
**della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)**

(2000/175/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,  
considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa all'insediamento delle strutture della missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) <sup>(1)</sup> scade il 29 febbraio 2000.
- (2) Un'ulteriore proroga di tale azione comune è necessaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La validità dell'azione comune 1999/522/PESC è prorogata fino al 30 aprile 2000.

*Articolo 2*

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

*Articolo 3*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

---

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 1. Azione comune modificata dall'azione comune 1999/864/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 67).